

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA



**RELAZIONE
DELLA COMMISSIONE MISTA
PER LO STUDIO DEI PROBLEMI
DELLA MAGISTRATURA
DI SORVEGLIANZA**

REPUBBLICA ITALIANA

Componenti della Commissione Mista
per lo studio dei problemi della magistratura di sorveglianza
(Istituita con delibera dell'Assemblea plenaria del 4 maggio 2011)

Prof. Glauco GIOSTRA, Componente del C.S.M. (con funzioni di coordinatore)

Dott.ssa Giovanna DI ROSA, Componente del C.S.M.

Dott. Alberto LIGUORI, Componente del C.S.M.

Dott. Francesco MAISTO, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna

Dott. Carminantonio ESPOSITO, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli

Dott.ssa Paola STELLA, Magistrato dell'Ufficio di Sorveglianza di Potenza

Dott. Luigi TARANTINO, Magistrato dell'Ufficio di Sorveglianza di Lecce

Dott. Giulio ROMANO, Magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Roma

Dott. Fabio FIORENTIN, Magistrato dell'Ufficio di Sorveglianza di Vercelli

Dott.ssa Simonetta MATONE, Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (in sostituzione del Dott. Santi CONSOLO dal 4 ottobre 2011)

Dott. Federico FALZONE, Direttore dell'Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e rapporti internazionali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Dott. Francesco CASCINI, Direttore dell'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (in sostituzione della Dott.ssa Maria GASPARI dal 25 gennaio 2012)



Consiglio Superiore della Magistratura

Sesta Commissione

Commissione mista per lo studio dei problemi della Magistratura di Sorveglianza

Premessa

Le condizioni in cui attualmente versa il sistema penitenziario italiano - alle quali non pare eccessivo riferirsi in termini di “emergenza nazionale” - sono drammaticamente evidenziate da due indicatori, il primo dei quali è costituito dal dato sull’entità della popolazione detenuta, la cui consistenza numerica non accenna a diminuire in modo apprezzabile, nonostante alcuni recenti segnali in controtendenza; il secondo, dal numero dei suicidi e dei tentativi di suicidio avvenuti tra le mura del carcere, sintomo inequivocabile di una situazione di insostenibile sofferenza umana e di un degrado complessivo. Tale situazione rende in radice vana ogni possibilità di indirizzare l’esecuzione penale a quel fine rieducativo che, per vincolo costituzionale, deve connotarla e sta esponendo da tempo a gravi responsabilità il nostro Paese per la violazione dei diritti fondamentali delle persone detenute, come testimoniano le sempre più frequenti condanne dell’Italia di fronte alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (v. CEDU, sentenza del 16 luglio 2009 nel caso *Sulejmanovic c/ Italia*) e dell’amministrazione penitenziaria davanti al giudice interno, in alcuni recenti *leading cases*.

Con riferimento allo scenario comunitario, la Corte europea ha individuato nelle condizioni di vita presenti all’interno delle carceri italiane una delle più significative cause dell’imponente aumento dei ricorsi per violazione dei diritti fondamentali della persona nel caso di soggetti detenuti, lievitati in breve tempo sia in termini di numerosità che di intensità del *vulnus* arrecato alle posizioni soggettive degli interessati, ed ha riconosciuto che la “questione penitenziaria” ha assunto in Italia una intollerabile configurazione strutturale, tale da rendere improcrastinabili interventi non più caratterizzati da risposte di natura episodica o - peggio - “emozionale”, ma ispirati da una visione di sistema e dalla percezione chiara delle criticità che è necessario affrontare.

Non vi sono dubbi che l’attuale situazione sia il frutto del sommarsi di fattori, soprattutto di carattere organizzativo, strutturale e normativo, che hanno operato in una sorta di “sinergia perversa”.

Una incidenza non trascurabile, anche se talvolta trascurata, hanno esercitato le molteplici criticità nei rapporti tra la magistratura di sorveglianza e le articolazioni dell'amministrazione penitenziaria, che hanno reso eccessivamente inefficiente e farraginoso lo svolgersi delle procedure finalizzate alla gestione dell'esecuzione penitenziaria. Molto ha pesato, inoltre, lo scarso coordinamento tra il sistema penitenziario e le agenzie esterne, quali in primo luogo il servizio sanitario nazionale e gli enti amministrativi territoriali.

Tali deficit organizzativi hanno concorso ad aggravare il progressivo scadimento del trattamento fornito negli istituti di pena, dovuto essenzialmente alla fatiscenza delle strutture e alle carenze negli organici degli operatori e del personale di polizia penitenziaria.

Gli effetti di tali limiti "endemic" hanno poi da tempo superato gli argini della tollerabilità civile e giuridica per l'esiziale effetto moltiplicatore delle presenze negli istituti di pena ascrivibile a diverse cause, tra le quali: la esponenziale crescita dell'area delle condotte penalmente rilevanti per effetto della continua introduzione di nuove fattispecie di reato; la codificazione di ipotesi "obbligatorie" di applicazione della custodia cautelare (si pensi al d.l. n. 11 del 2009, convertito con modifiche nella legge n. 38 del 2009, reiteratamente oggetto di censura da parte della Corte costituzionale – v. sentt. nn. 265/2010 e 164/2011); il ricorso alla stessa custodia cautelare da parte dei giudici al fine di neutralizzare la pericolosità sociale degli imputati e di rispondere alla diffusa percezione collettiva di insicurezza sociale; il patologico fenomeno delle c.d. "porte girevoli", che vede il passaggio in carcere, spesso per pochi giorni, di soggetti in stato di arresto e sottoposti a custodia precautelare; il moltiplicarsi di automatismi che precludono l'accesso dei condannati alle misure alternative alla detenzione, mortificando irrimediabilmente ogni possibilità di tracciare percorsi rieducativi individualizzati e riducendo drasticamente il "flusso in uscita" dei detenuti.

Le misure contenute nella legge 199/2010, in materia di esecuzione della pena detentiva presso il domicilio (al suo apparire ottimisticamente battezzata "svuota carceri"); la legge 62/2011, in tema di detenute madri; le stesse significative innovazioni contenute nell'intervento di più ampio respiro varato sullo scorcio dell'anno trascorso (d.l. 22 dicembre 2011, n. 211), non sono riuscite ad incidere significativamente sul fenomeno. Anche le iniziative avviate sul fronte dell'edilizia penitenziaria (il c.d. "piano carceri") o assunte dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria relativamente alla sperimentazione di innovative forme di gestione dei soggetti detenuti, pur muovendosi senz'altro nella giusta direzione, non hanno ancora potuto dispiegare appieno gli attesi effetti per influire stabilmente sul sovraffollamento degli istituti e sul miglioramento complessivo delle condizioni detentive.

In un clima di sempre maggiore preoccupazione di fronte alla profonda crisi in atto nel settore dell'esecuzione penitenziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura si è da tempo attivato, autorizzando, nel gennaio 2010, l'apertura di una pratica presso la propria Sesta Commissione "per effettuare una seria indagine sulla situazione attuale dei diritti dei detenuti rapportati alla situazione delle carceri italiane". L'intervento del Consiglio Superiore si è articolato in una fase preliminare, di natura conoscitiva, che ha portato a riscontrare "diversi e preoccupanti segnali di inadeguatezza del sistema dell'esecuzione penale, atteso che alle irrisolte intrinseche carenze del sistema di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati, si associano l'inefficacia degli

interventi finalizzati al reinserimento sociale, dovuta alla cronica e crescente mancanza di personale, strutture e risorse, e una drammatica, diffusa situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, effetto anche di modifiche normative che hanno inasprito nella fase esecutiva il trattamento sanzionatorio per “tipologie” di reato e di condannati.” (delibera del C.S.M. 26 luglio 2010).

Una tale complessa situazione di crisi, caratterizzata dalla compresenza di carenze a livello normativo e ordinamentale, ma anche organizzativo e culturale, ha indotto il Consiglio, richiamandosi anche alle analoghe, positive esperienze avviate nelle precedenti consiliature, a riattivare entro la sede istituzionale, un “luogo” in cui potessero sinergicamente confluire, in uno spirito di leale collaborazione, i contributi dell’organo di governo autonomo della magistratura, del Ministero della Giustizia e della magistratura di sorveglianza. Il C.S.M., su proposta della Sesta Commissione, ha quindi deliberato (26 luglio 2010) di ricostituire la Commissione mista per lo studio dei problemi della Magistratura di Sorveglianza, composta da tre componenti dello stesso Consiglio, uno dei quali con funzioni di coordinatore, tre magistrati designati dal Ministro della Giustizia e sei magistrati di sorveglianza.

Nella delibera istitutiva, il Consiglio Superiore ha richiamato l’esigenza di un approccio complessivo alla questione penitenziaria “che consideri i temi del trattamento sanzionatorio e della sua attuale funzione in un’ottica di valorizzazione delle specifiche forme di intervento attribuite alla competenza degli organi giudiziari, di autogoverno e dell’Amministrazione penitenziaria” .

In tale prospettiva, il mandato conferito alla Commissione mista si è precisato nell’auspicio dell’individuazione di possibili linee di intervento, che potranno essere assunte in ambito ordinamentale, organizzativo e normativo, idonee ad affrontare le attuali criticità che concorrono a determinare il fenomeno del sovraffollamento e delle difficili condizioni di vita all’interno delle strutture penitenziarie, tali spesso da integrare intollerabili violazioni dei diritti fondamentali della persona.

La percezione del rapido deteriorarsi della situazione e l’indirizzo espresso dal mandato consiliare, che riflette l’eccezionale gravità del momento, hanno suggerito di orientare il primo e più immediato impegno della rinnovata Commissione mista alla elaborazione di una proposta articolata di interventi normativi e organizzativi sull’assetto esistente, allo scopo di fornire al Consiglio per quanto di sua competenza ed eventualmente agli altri interlocutori istituzionali nell’ambito delle loro prerogative, una serie di possibili soluzioni di pronta applicabilità per contenere il numero di detenuti negli istituti di pena e favorirne una più civile gestione. Un impegno, che intende anche rispondere agli auspici del Capo dello Stato, ripresi dal Ministro della giustizia, per la rapida approvazione di quegli strumenti che si palesino più idonei a porre rimedio, nell’immediato, alla persistente patologica situazione e creare – per usare le parole del Presidente della Repubblica – le condizioni favorevoli ad “un sistema rispettoso del dettato costituzionale sulla funzione rieducativa della pena e sui diritti e la dignità della persona.”

Lo sforzo iniziale si è, pertanto, esercitato nella duplice direzione di predisporre un quadro di possibili modifiche dell’assetto normativo e di prospettare correlativamente una serie di

soluzioni organizzative con riguardo alle più rilevanti criticità riscontrate sul piano delle procedure amministrative e dei rapporti tra la magistratura di sorveglianza e l'amministrazione penitenziaria. Il comune punto di fuga delle proposte formulate è costituito dall'obiettivo di favorire, in tempi ragionevolmente brevi, il deflusso dalle strutture carcerarie, di limitare gli ingressi e di incidere sulla durata dei procedimenti che più direttamente interessano le posizioni soggettive dei detenuti, operando nella direzione della semplificazione e razionalizzazione dei percorsi - amministrativi e giurisdizionali - nei quali si articola la gestione di molti aspetti della vita quotidiana delle persone sottoposte a detenzione o a misura alternativa.

Si è così inteso offrire una prima, concreta risposta alla complessità della crisi di sistema dell'esecuzione penale, nel suo più drammatico risvolto, costituito dall'intreccio tra la situazione di sovraffollamento delle strutture penitenziarie e le inefficienze organizzative e trattamentali (si pensi, per fare un esempio, alle carenze della assistenza sanitaria ai detenuti), che troppo spesso non consente il più elementare rispetto dei diritti inviolabili della persona detenuta.

La vastità della materia considerata nell'intervento e la complessità delle problematiche sottese alle questioni affrontate nel corso dei lavori hanno imposto non soltanto un approccio multilaterale alle tematiche affrontate, ma anche e soprattutto l'esigenza di chiarezza sulle ricadute concrete che sarebbero potute scaturire dalle modifiche proposte e sulla loro effettiva attitudine a conseguire in tempi ragionevoli un reale effetto deflativo del sovraffollamento.

Tale consapevolezza ha suggerito l'adozione di una metodologia di lavoro che ha compreso frequenti momenti di apertura verso l'esterno, con sessioni dedicate all'audizione ed al proficuo confronto con esponenti dell'università, funzionari delle istituzioni penitenziarie e garanti dei diritti dei detenuti.

L'ampia interlocuzione con soggetti altamente qualificati che ne è scaturita ha consentito di mettere a fuoco le più gravi disfunzioni del sistema e di recepire utili indicazioni in ordine alle soluzioni che meglio potessero contribuire a risolverle. La scelta delle priorità, l'individuazione dei settori della normativa da sottoporre a modifica e il compendio dei possibili rimedi per il superamento di alcune delle più rilevanti criticità organizzative hanno rappresentato le fasi salienti attraverso le quali si è pervenuti all'elaborazione della articolata proposta che si pone ora all'attenzione dei referenti istituzionali.

Essa costituisce, per tali ragioni, il portato finale di un percorso in cui si è seguito un metodo dialogico, che ha costantemente e positivamente caratterizzato i lavori della Commissione e favorito l'instaurarsi di un clima di costruttivo confronto, aperto alle più diverse sollecitazioni culturali, laddove, nel ricercare su ogni singolo profilo trattato la formazione della più ampia condivisione possibile, si è dato spazio ed opportuno riscontro alle eventuali *dissenting opinions*, nella convinzione che tanto più il risultato in cui si compendia il non facile lavoro svolto potrà essere favorevolmente accolto, quanto maggiormente esso rappresenti l'armonica sintesi di una pluralità di esperienze professionali e sensibilità ideali.

Interventi di carattere normativo

La proposta di modifica del quadro normativo di riferimento per la fase dell'esecuzione penale e penitenziaria si articola su alcune scelte di fondo nelle quali si riflettono gli specifici interventi su singole disposizioni di legge.

Tra le opzioni assunte alla base del lavoro di rimodulazione dell'assetto normativo vi è, anzitutto, l'esigenza di riaffermare il primato della finalità rieducativa della pena, codificata all'art. 27, terzo comma, Cost. che ripudia un sistema di esecuzione penale incentrato su percorsi differenziati, sotto il profilo trattamentale e di accessibilità alle forme di espiazione della pena alternative al carcere, distinti in ragione del "tipo di autore", identificato unicamente sulla base del reato oggetto della condanna. In questa prospettiva, si è intervenuti con alcune articolate proposte di modifica o soppressione delle disposizioni che compongono l'imponente sistema di preclusioni normative all'accesso ai "benefici penitenziari", stratificatesi nel corso di reiterati interventi del legislatore. Da rilevare che la possibilità di ammettere alle misure alternative i soggetti meritevoli, rimuovendo generalizzati sbarramenti preclusivi, non soltanto favorisce un "deflusso" di popolazione penitenziaria, ma incide *de futuro* sul numero degli ingressi (oltre che sulla complessiva sicurezza sociale), se è vero che il condannato che espia la pena in carcere recidiva nel 68,4% dei casi, laddove chi ha fruito di misure alternative alla detenzione ha un tasso di recidiva del 19%, che si riduce all'1% tra coloro che sono stati inseriti nel circuito produttivo. La proposta si muove, peraltro, in un'ottica di riaffidamento alle prudenti valutazioni della magistratura di sorveglianza della possibilità di concedere i benefici previsti, ove ne ricorrano i presupposti.

L'altra direttrice primaria di intervento ha riguardato la disciplina delle misure cautelari personali. Il 40,2% della popolazione penitenziaria è costituito da persone in attesa di sentenza definitiva: una percentuale sicuramente eccessiva, anche a voler tener conto del fatto che nel nostro sistema si è considerati colpevoli soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Si deve intervenire in modo che, in linea con il costante e di recente più volte ribadito insegnamento della Corte costituzionale, la disciplina delle misure cautelari torni rigorosamente ad ispirarsi al criterio del «minore sacrificio necessario», nel senso che la compressione della libertà personale deve essere contenuta – superando ogni automatismo normativo - entro i limiti minimi strettamente indispensabili a soddisfare le sole esigenze cautelari.

Alla *ratio* di contenimento dei flussi in entrata obbedisce anche la proposta modificativa riguardante le disposizioni processuali che regolano l'intervento del pubblico ministero nella fase esecutiva e quelle della legge penitenziaria in tema di applicazione in via anticipata delle misure alternative da parte del magistrato di sorveglianza.

Si è, infine, operato con un intervento complessivo - che tocca la legge di ordinamento penitenziario e il suo regolamento esecutivo nonché alcune disposizioni del codice processuale penale – con l'obiettivo di facilitare i percorsi amministrativi che innervano la disciplina del trattamento penitenziario dei soggetti custoditi presso gli istituti penitenziari, in chiave di

abbattimento dei tempi di decisione e di recupero dell'efficacia complessiva del sistema sul versante delle condizioni di vita dei detenuti.

Lungo queste direttrici generali hanno preso corpo le proposte di modifica del vigente ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354 e regolamento di esecuzione d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230) e di quelle altre fonti legislative che concorrono a disegnare il quadro normativo che disciplina l'esecuzione penale e penitenziaria.

Con riguardo alla rimozione delle preclusioni, una prima riflessione si è incentrata sulla correlazione tra il patologico aumento della popolazione detenuta e recenti riforme legislative in materia penale (legge "ex Cirielli", "pacchetto sicurezza", etc.), che hanno introdotto incisivi limiti alla possibilità di sospensione dell'ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero, nonché particolari restrizioni alla concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione nei confronti dei condannati per delitti di particolare allarme sociale e dei soggetti recidivi "qualificati". Condizioni ostative che se hanno sottratto, in modo costituzionalmente molto dubbio, alla magistratura di sorveglianza ogni discrezionalità di giudizio in ordine ai percorsi rieducativi individuali, non hanno neppure sortito quegli effetti di prevenzione generale, esplicitamente perseguiti dai fautori delle stesse.

Ne è derivata la proposta di modifica dell'art. 4-bis, l. n. 354/75 intesa a ricondurre la norma alla sua *ratio* originaria di prevenzione, relativa ai (soli) condannati per delitti di matrice mafiosa o di terrorismo, sulla base di una ragionevole presunzione di rilevante pericolosità di tali soggetti correlata al perdurare dei collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento. La scelta di circoscrivere ai soli condannati per tali particolari delitti l'area di applicazione delle gravi preclusioni di accesso ai benefici penitenziari, secondo l'impostazione voluta dal legislatore del 1991-92, si fonda su convergenti valutazioni, tra le quali principalmente il rilievo della tensione con i principi costituzionali, *in primis* quelli di ragionevolezza, uguaglianza e finalizzazione rieducativa della pena (cfr. Corte cost., sentenze nn. 306/1993 e 361/1994).

Le preclusioni del "4-bis", attualmente estese ad un catalogo eterogeneo di delitti (cfr. commi 1 e 1-ter), informano una disciplina dell'esecuzione penale caratterizzata da statuti differenziali, ispirati alle figure dei "tipi di autore", di dubbia efficacia sotto il profilo specialpreventivo e poco coerenti con i principi costituzionali, poiché strutturati sul mero richiamo al titolo del reato, senza che sia lasciato spazio alla possibilità, per il giudice, di tenere conto delle circostanze del caso concreto e di quegli "elementi individualizzanti", riferibili alla posizione del singolo soggetto, che consentirebbero di conformare l'esecuzione penale all'evoluzione della personalità del condannato e della sua concreta pericolosità sociale.

Si tratta di profili critici dell'attuale assetto che la giurisprudenza costituzionale ha da tempo evidenziato, affermando che, nella materia dei benefici penitenziari, è criterio «costituzionalmente vincolante» quello che esclude «rigidi automatismi e richiede sia resa, invece, possibile una valutazione individualizzata caso per caso» (sentenze nn. 436/1999; 257/2006; 79/2007), che eviti un automatismo «sicuramente in contrasto con i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena» (sentenza n. 255/2006).

Il complessivo intervento proposto, volto ad eliminare tendenzialmente restrizioni trattamentali legate al solo titolo del reato, consentirà una adeguata valutazione della meritevolezza del condannato alla fruizione dei benefici penitenziari, creando le condizioni per la riesplorazione dell'area di applicazione delle misure esterne al carcere governata dalla prudente valutazione del giudice, in una prospettiva di adattamento del quadro normativo vigente alla costante lettura adottata dalla giurisprudenza costituzionale che ha riassegnato per via interpretativa molti spazi di discrezionalità per la magistratura di sorveglianza, anche procedendo ad una sterilizzazione dei profili più aspri della normativa ispirata alle logiche meramente presuntive (sentenze nn. 357/1994; 68/1995; 189/2010).

A tale recuperato ambito di discrezionalità del giudice si affianca – nel quadro delle modifiche proposte - la previsione di un più intenso coinvolgimento delle direzioni distrettuali antimafia, che vedono rafforzato il ruolo di fonti privilegiate di informazioni sulla eventuale attualità dei collegamenti dei condannati con le consorterie mafiose, che potranno essere sempre più puntuali e dettagliate in seguito allo sviluppo del sistema SIDDA/SIDNA di raccolta ed elaborazione dei dati in materia di criminalità organizzata.

Si iscrive nella medesima logica di rimozione di ogni automatismo ostativo la eliminazione delle preclusioni alla concessione dei benefici penitenziari, introdotte nei confronti dei condannati recidivi "qualificati" di cui all'art. 99, comma 4, c.p., dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. "legge ex Cirielli"). Alla stessa finalità, ancorché con effetti per così dire "anticipati", obbedirebbe l'auspicata soppressione del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione, previsto dall'art. 656, comma 9, c.p.p., nei confronti dei medesimi soggetti.

L'incoerenza con il sistema costituzionale – segnatamente con l'art. 27, comma 3, Cost. - di divieti di accesso a misure penitenziarie fondati esclusivamente su stigmatizzazioni normative che scattano sulla base della applicazione di una circostanza aggravante nel titolo di condanna, senza tenere in alcun conto gli eventuali elementi individualizzanti della pericolosità soggettiva nel caso concreto (a es., il titolo di reato, la sua intrinseca gravità, o gli altri parametri indicati nell'art. 133, c.p.) e senza alcuna considerazione della condotta successiva, dei risultati del trattamento penitenziario e dell'evoluzione della personalità del reo ha – come è noto - da tempo trovato conferma nella giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. 4.7.2006, n. 257 e sent. 16.3.2007, n. 79).

In tale prospettiva, quindi, si collocano le proposte, di natura modificativa o più radicalmente ablativa, dirette ad assicurare una generale "bonifica" della normativa di ordinamento penitenziario, eliminando ogni automatica operatività di preclusioni alla concessione di benefici penitenziari in dipendenza di una qualità soggettiva del condannato preesistente alla commissione del reato, quale lo *status* di recidivo.

In particolare, l'eliminazione della preclusione assoluta posta all'applicazione della detenzione domiciliare c.d. "generica" nei confronti dei condannati recidivi qualificati obbedisce all'opportunità di ripristinare tutte le potenzialità applicative di tale duttile misura alternativa al carcere, che ha contribuito in termini significativi alla gestione dei flussi in uscita dagli istituti di

pena, e rappresenta, in questo senso, il completamento di un indirizzo già tracciato con la introduzione dell'esecuzione domiciliare di cui alla legge n. 199/2010.

Ad analoghe ragioni obbedisce la proposta di soppressione del divieto di concessione di qualsiasi misura penitenziaria al condannato che ha subito la revoca della detenzione domiciliare. Anche in questo caso, la giurisprudenza costituzionale ha già ribadito l'incompatibilità con la finalità rieducativa della pena di ogni preclusione di natura assoluta all'accesso ai benefici penitenziari che non lasci al giudice di sorveglianza la possibilità di verificare se le caratteristiche della condotta e la personalità del condannato giustifichino la regressione trattamentale imposta in seguito alla revoca di una precedente misura alternativa al carcere (Corte cost., sent. n. 189/2010).

In materia di misure cautelari sembra necessario apportare anzitutto una modifica, non soltanto opportuna, ma costituzionalmente doverosa: eliminare tutti i casi di custodia cautelare "obbligatoria" che tuttora residuano, pur dopo gli univoci ed insistiti pronunciamenti della Corte costituzionale (sentt. nn. 265/2010; 164/2011; 231/2011; 331/2011; 110/2012), che hanno già dichiarato illegittime diverse ipotesi in cui l'imputazione per un determinato titolo di reato, in presenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari, fa automaticamente sorgere la necessità, priva di alternative, di applicare la cautela carceraria. Un tale automatismo può trovare giustificazione e sottrarsi a censure di incostituzionalità –secondo la Corte costituzionale- soltanto con riguardo ai delitti di mafia (in tal senso, si veda ord. n. 450 del 1995 sulla base delle peculiari connotazioni criminologiche degli stessi, non senza qualche evidente affanno argomentativo). Bisogna quantomeno, a voler dare per scontato che sia politicamente poco percorribile la strada della eliminazione anche di questa ipotesi di custodia carceraria "obbligatoria" (che al più la Costituzione tollera, ma che certo non impone), rimuovere con urgenza tutte le altre fattispecie ancora non colpite dalle declaratorie della Corte, senza attendere passivamente lo stillicidio delle sue future, peraltro ormai inevitabili, pronunce. Non si tratta soltanto di concorrere in tal modo ad un decongestionamento penitenziario, ma di evitare che siano ingiustamente ristretti in carcere – per obbligo di legge - imputati la cui pericolosità potrebbe essere fronteggiata con misure meno limitative della libertà personale. Sempre per rafforzare il criterio della strettissima residualità della custodia carceraria, si è altresì previsto che quest'ultima possa essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Di rilievo, pur se meno significativa sotto l'aspetto sistematico, appare la proposta di estendere in maniera consistente la durata delle misure interdittive: ove approvata, interagirebbe positivamente con il principio poc'anzi espresso, rendendo ancor più efficaci gli strumenti cautelari diversi dal carcere a disposizione del giudice.

Le novità proposte, qualora divenissero legge, contribuirebbero – in modo costituzionalmente doveroso - a fare della custodia in carcere l'*extrema ratio*. La Commissione auspica, inoltre, l'introduzione di un meccanismo processuale per assicurare che anche la durata della custodia risponda al criterio di stretta indispensabilità. Si tratta di attuare il principio fondamentale secondo cui il mantenimento della custodia cautelare è legittimo solo se le indagini o il giudizio penale si svolgono con la massima speditezza consentita. Nel momento in cui limita la

libertà dell'individuo, lo Stato si deve assumere la responsabilità di concludere l'accertamento con la massima celerità, in osservanza di un principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, già da molti anni (v. ad es., CEDU, Labita v. Italy, 6/4/2000, per l'affermazione che *"the Court must also ascertain whether the competent national authorities displayed "special diligence" in the conduct of the proceedings"*, § 153; nello stesso senso, più recentemente, Castravet c. Moldavia, 13.3.2007, § 35, Czarnecki v. Poland, 28/7/2005, § 39). Le articolazioni di un tale meccanismo processuale di controllo implicano scelte complesse - tra l'altro, in ordine alle cadenze temporali della verifica d'ufficio, agli oneri del pubblico ministero, all'individuazione del giudice competente, alla determinazione dei suoi poteri e del suo dovere motivazionale, alla tutela del segreto investigativo, al diritto dell'interessato ad impugnare il provvedimento - che si è ritenuto opportuno non operare in questa sede.

Un ulteriore, importante tassello del complessivo intervento sulle fonti normative riguarda l'art. 656 c.p.p.. La proposta si muove nella direzione di decongestionare il flusso in entrata negli istituti penitenziari, introducendo un passaggio preliminare all'emissione dell'ordine di esecuzione, consistente nella valutazione da parte del competente magistrato di sorveglianza delle possibili riduzioni di pena ai sensi dell'art. 54 l. n. 354/75 relativamente ai semestri di detenzione presofferta, evitando così la incarcerazione di soggetti nei casi in cui il pubblico ministero che cura l'esecuzione valuti che, "al netto" delle riduzioni che potrebbero essere concesse, risulterebbe non doversi espiare alcuna pena o comunque una pena non superiore ai limiti indicati dal comma quinto dell'articolo 656 c.p.p..

In entrambe tali ipotesi, "l'assaggio di carcere" si palesa non soltanto inopportuno, applicandosi a condannati che potrebbero avere già espiato integralmente la condanna ovvero che potrebbero attendere da liberi la decisione del tribunale di sorveglianza relativa ad una misura alternativa alla detenzione; ma determina altresì un inutile aggravio della struttura carceraria e amministrativa (c.d. "porte girevoli"), che incide significativamente sul sovraffollamento carcerario. Si è peraltro ritenuto opportuno che un simile meccanismo "preventivo", nei casi indicati dalla lett. a) del comma 9 dell'articolo 656 c.p.p., operi solo per i condannati che potrebbero avere già espiato integralmente la condanna. Tale limitazione è giustificata dalla ragionevole esclusione di una prognosi positiva di immediato accesso a forme di esecuzione extramuraria (correlata all'elevato grado di pericolosità sociale di condannati) e dalle esigenze di sicurezza della collettività. (cfr. Corte Cost., sentenze nn. 195/05; 265/10; 164/11; 231/11; 110/12 e Corte EDU, sent. 16/11/2003, *Pantano c/ Italia*).

Completa l'intervento sull'art. 656 c.p.p. la ricordata soppressione del comma 9, lett. c), cui consegue l'eliminazione del divieto di sospendere l'ordine di esecuzione per i recidivi di cui all' art. 99, comma 4, c.p. con sicuro effetto di alleggerimento del carico imposto agli istituti penitenziari.

Le esigenze deflative del sovraffollamento hanno, inoltre, ispirato un intervento di ampio respiro sull'art. 47 l. n. 354/75, vera norma cardine del sistema penitenziario. Le linee della proposta riprendono la *ratio* alla base della c.d. "legge Simeone - Saraceni" del 1998, che ha introdotto la competenza "cautelare" del magistrato di sorveglianza in relazione alla applicazione in via provvisoria di alcune misure alternative con provvedimento efficace fino alla decisione del

tribunale di sorveglianza. Si propone di estendere l'esercizio di tale giurisdizione "cautelare", attribuendo al magistrato di sorveglianza il potere di applicare in via provvisoria tutte le misure alternative, compreso – è questa la novità principale - l'affidamento in prova al servizio sociale ordinario, rendendo così utile il decorso del tempo tra la decisione "provvisoria" del magistrato monocratico e quella "definitiva" dell'organo collegiale.

L'art. 47 dell'ordinamento penitenziario è anche interessato alla interpolazione del comma 12, nel senso di prevedere, quale effetto dell'esito positivo della prova, la revoca automatica delle misure di sicurezza e dalla soppressione del comma 12-*bis* in materia di concessione della liberazione anticipata agli affidati in prova al servizio sociale.

Sul versante del recupero dell'efficienza del trattamento penitenziario, l'esigenza di riorganizzare i percorsi amministrativi di gestione ordinaria della vita all'interno degli istituti di pena per ridurre i tempi di risposta ed accrescere l'efficienza complessiva del sistema, nell'ottica del progressivo miglioramento del grado di tutela dei diritti fondamentali della persona detenuta, ha suggerito una razionalizzazione delle competenze in tema di autorizzazioni al compimento di determinati atti rilevanti nella gestione amministrativa ordinaria, mediante una più precisa distribuzione delle stesse fra diversi plessi giurisdizionali, nonché tra magistratura di sorveglianza e amministrazione penitenziaria.

Su tale sfondo si colloca il suggerimento di una organica sistemazione della materia relativa alle autorizzazioni ai ricoveri esterni all'istituto penitenziario per ragioni di salute, rimodulando la competenza al rilascio delle medesime: nel senso di assegnarla al giudice procedente nei confronti dei soggetti imputati e di riservarla alla magistratura di sorveglianza in relazione ai detenuti condannati o internati.

Per meglio rispondere alle esigenze di speditezza, si è introdotta, inoltre, la facoltà per il magistrato di sorveglianza di delegare la direzione dell'istituto penitenziario all'adozione del provvedimento di ricovero esterno, la cui competenza resta comunque attribuita, in via generale, all'autorità giudiziaria, trattandosi di atti incidenti sul diritto alla salute presidiato dal disposto costituzionale (art. 32 Cost.). L'intervento proposto potrebbe ragionevolmente conseguire – con la riduzione dei passaggi procedurali - non trascurabili risultati sotto il profilo dell'efficienza del servizio, soprattutto laddove esso consente una rapidità esecutiva connessa ad esigenze di salute del detenuto; e correlativamente potrà comportare un risparmio di energie amministrative in termini di impegno delle cancellerie degli uffici di sorveglianza.

Ad analoghe finalità di coerenza sistematica e di abbattimento dei tempi di risposta rispondono gli interventi in tema di autorizzazioni ai colloqui e alla corrispondenza telefonica, di controlli preventivi sulla corrispondenza dei detenuti e di permessi c.d. "di necessità".

Si suggerisce anche uno snellimento del procedimento relativo al governo della misura alternativa dell'affidamento in prova. La proposta - che codifica una "buona prassi" già sperimentata presso alcuni uffici di sorveglianza - consentirà una delega al direttore dell'Uepe in relazione a quelle deroghe temporanee alle prescrizioni della misura che non comportino una modifica strutturale del quadro prescrizionale stabilito dal giudice all'atto della concessione.

Nella medesima direzione di riduzione dei tempi processuali e di semplificazione procedurale vanno due ulteriori interventi.

Con il primo, si modifica l'art. 51-*bis* l. n. 354/75 per ciò che concerne la gestione delle misure alternative nel caso di sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi, concentrando nel magistrato di sorveglianza la competenza a disporre *de plano* la prosecuzione della misura qualora ne ricorrano i presupposti, e riservando il contraddittorio davanti al tribunale di sorveglianza ai soli casi in cui esso è effettivamente necessario.

Con il secondo, si elimina il passaggio procedurale dell'obbligatoria richiesta del parere al pubblico ministero nei procedimenti in materia di liberazione anticipata (art. 69-*bis* l. n. 354/75), adempimento che – nel vigente modello “a contraddittorio eventuale” - appare ridondante, attesa la possibilità, tanto per la parte pubblica quanto per l'interessato, di interloquire avanti al tribunale di sorveglianza mediante reclamo contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza.

Sempre in una prospettiva di razionalizzazione della tempistica e di economia delle risorse si collocano alcuni interventi sul codice processuale penale, in particolare sull'art. 666, comma 4, c.p.p. che viene interpolato nel senso di estendere l'utilizzo del collegamento audiovisivo alle audizioni dei detenuti da parte del magistrato di sorveglianza ai fini delle c.d. “rogatorie”, consentendo una significativa riduzione dei tempi morti e dei costi relativi alle trasferte presso gli istituti di pena; e sull'art. 684, comma 2, c.p.p. riformulato prevedendo la possibilità per il magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la detenzione domiciliare in alternativa alla sospensione dell'esecuzione della pena, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza e laddove sussista grave pregiudizio dal protrarsi dello stato detentivo.

L'analisi della Commissione si è, infine, soffermata su alcune specifiche disposizioni di leggi speciali, che sono parse particolarmente idonee ad accogliere modifiche agevolatrici del processo di graduale riduzione dell'*overcrowding* penitenziario.¹

L'intervento di più ampio respiro si è concentrato sugli artt. 73, 74 e 94 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. Le linee generali delle modifiche proposte al testo unico in materia di stupefacenti rimandano all'opportunità di attenuare la severità del trattamento sanzionatorio che caratterizza l'attuale normativa, nell'intento di favorire – pur conservando alle disposizioni incriminatrici incise la necessaria capacità di deterrenza - un maggiore utilizzo, in sede cautelare, di misure a basso impatto segregativo e consentire, in sede esecutiva, un più rapido accesso alle speciali forme di esecuzione alternative alla detenzione, previste in favore dei condannati tossicodipendenti. Un equilibrato trattamento sanzionatorio dei reati in materia di stupefacenti, oltre ad allineare il

¹ I dati relativi all'attuale presenza dei detenuti ristretti per condanne relative ai delitti previsti dagli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309/90 confermano l'altissima incidenza percentuale dei soggetti ristretti per reati in materia di stupefacenti sull'intera popolazione detenuta. Essi risultano attualmente 26.615, rappresentando quasi il 40% del totale. Di questi, 6.190, ovvero il 9% del totale dei detenuti, hanno contestata anche l'ipotesi associativa.

diritto interno alle convenzioni internazionali cui il nostro Paese ha aderito e alle direttive europee, potrà, infatti, favorire l'accesso all'affidamento "terapeutico", disincentivando il ricorso alla detenzione inframuraria.

La proposta di modifica del tessuto normativo ha interessato, anzitutto, l'art. 73 del d.p.r. 309/1990 ove l'intervento ha mitigato il trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di cui al comma 1 e per l'"ipotesi lieve" sussunta al comma 5, così da consentire un dosaggio più calibrato delle misure cautelari e più agevole il ricorso a strumenti non implicanti il contatto diretto con il carcere del soggetto indagato o imputato.

Analoghe interpolazioni sono state introdotte con riferimento all'art. 74 del medesimo compendio normativo, combinando la proporzionale riduzione della pena prevista per il reato di cui al primo comma con il temperamento della sanzione prevista per la fattispecie delittuosa indicata nel comma 2.

Sul versante esecutivo, viene estesa l'applicabilità dell'affidamento "terapeutico" (art. 94, comma 1, d.p.r. 309/1990) con la generalizzazione della soglia massima di pena espiable nel regime alternativo al carcere (stabilita - per tutti i casi - a sei anni, con soppressione del riferimento alla più sfavorevole disciplina attualmente prevista per le condanne relative ai delitti indicati nell'art. 4-bis, ord. penit.) e con l'eliminazione della disposizione che limita attualmente a sole due volte la possibilità di applicare l'affidamento "terapeutico" al condannato tossicodipendente.

Completa l'intervento sul testo unico in materia di stupefacenti l'introduzione di un articolo di nuovo conio (art. 94-ter) che consentirà di applicare l'affidamento "terapeutico" anche ai soggetti internati, al fine di non interrompere un eventuale progetto di recupero già attivato nel corso dell'espiazione della condanna, che vanificherebbe inevitabilmente l'effetto risocializzante e riabilitativo del percorso intrapreso di uscita dalla dipendenza.

A chiudere il quadro degli interventi sulle leggi speciali, infine, la Commissione ha inteso valorizzare le potenzialità fortemente deflative dello strumento dell'espulsione del condannato straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, prevista dall'art. 16, comma 5, del d.lgs. 16 luglio 1998, n. 286. Nella prospettiva del rafforzamento di tale misura - che potrebbe indirizzarsi ad alcune migliaia di soggetti attualmente ristretti - la proposta amplia l'area applicativa dell'istituto, portando a tre anni la pena, anche residua, che potrà essere convertita in espulsione e riducendo le ipotesi delittuose ostative all'esecuzione della medesima. L'intervento si completa con alcune modifiche della procedura, nell'ottica di favorire un maggiore coordinamento degli organi amministrativi nella fase accertativa dell'identità dei soggetti stranieri e di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti.

Come si è precisato in premessa, tutti gli interventi di modifica normativa proposti hanno un comune punto di fuga ideale: ridurre significativamente la popolazione detenuta, ponendo le condizioni affinché al carcere come pena e come cautela si possa ricorrere sempre e soltanto quando, nel caso concreto, la detenzione risulti strettamente necessaria ed infungibile. Questo essendo il comune denominatore teleologico delle proposte sopra sinteticamente

illustrate, mutano naturalmente l'entità, le modalità ed i tempi di incidenza delle stesse sul fenomeno del sovraffollamento. In particolare, alcune tra le modifiche normative produrrebbero effetti diretti e quantificabili, mentre altre avrebbero certamente effetti deflativi, ma indiretti o non facilmente calcolabili. Nei casi in cui è risultato possibile, sono state elaborate delle proiezioni sulla presumibile incidenza delle riforme auspiccate con riguardo alla consistenza numerica della popolazione reclusa (vedi Appendice al Quadro sinottico allegato). Da questa analisi si evince che l'intervento su alcune tra le norme oggetto della proposta (articoli 4-bis, 47-ter, 50-bis, 58-quater ord. penit., art. 656 c.p.p. e art. 16 d.lgs. n. 286/98) potrebbe produrre un effetto deflativo, in termini di presenze stabili, riguardante un numero di detenuti variabile tra i 5.000 e i 10.000 a distanza di un anno dall'eventuale approvazione delle modifiche, nonché un calo del flusso annuale stimabile tra le 15.000 e le 20.000 unità, con un consistente aumento delle misure alternative alla detenzione di oltre 10.000 in un anno. Si aggiunga poi, che il solo fatto di incrementare sensibilmente il ricorso alle misure alternative comporterà de futuro un ulteriore decremento, ancorché non quantificabile, degli ingressi in carcere, atteso che il tasso di recidiva – come sopra ricordato – è notevolmente più alto tra i condannati che hanno espiato la pena in forma detentiva. La diminuzione del numero dei soggetti ristretti, propiziata dagli interventi proposti sul tessuto normativo unitamente all'aumento della capienza degli istituti penitenziari che entro l'anno dovrebbe raggiungere, secondo le indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, circa 50.000 posti regolamentari, potrebbe produrre un significativo effetto sulla adeguatezza degli spazi e sulle loro condizioni di vita intramuraria.

Tutto ciò, anche a non voler considerare che il sensibile decremento del numero delle presenze stabili in carcere, comporterà un cospicuo risparmio di spesa (circa € 115 al giorno per ogni detenuto), liberando ingenti risorse economiche che – reinvestite nel sistema per sopperire alle carenze di personale e di strutture, nonché per favorire le attività trattamentali – potrebbero innescare un circuito virtuoso di promettenti potenzialità.

Avvertenza

Per consentire di cogliere con maggiore immediatezza la portata delle modifiche normative proposte – le più significative delle quali sono state sopra sinteticamente illustrate- la Commissione ha predisposto un quadro sinottico in cui sono state riportate le norme vigenti, le norme risultanti dalle modifiche proposte e le note illustrative della *ratio* e degli effetti delle stesse (vedi Quadro sinottico allegato), con indicazione - ove possibile – della loro presumibile incidenza quantitativa (vedi Appendice al Quadro sinottico allegato).

Le proposte normative sono state generalmente adottate all'unanimità dalla Commissione, talvolta trovando la sintesi di opinioni parzialmente divergenti. Nel quadro sinottico si dà conto delle proposte che sono state assunte a maggioranza.

**COMMISSIONE MISTA PER LO STUDIO DEI PROBLEMI DELLA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA
PROPOSTE ANALITICHE DI MODIFICA NORMATIVA**

Legenda

Nella PRIMA COLONNA è riportato il testo vigente della disposizione normativa su cui si intende intervenire. Il carattere *corsivo* indica le parti soggette a proposta di modifica, la soppressione di parole o parti di testo è indicata con il carattere ~~barrate~~.

Nella SECONDA COLONNA è riportata la disposizione normativa come risulterebbe se venissero recepite le interpolazioni proposte dalla Commissione.

Il carattere **neretto** indica le parti modificate o aggiunte. L'intervento ablativo riguardante un intero articolo o comma viene segnalato con la parola "soppresso".

Nella TERZA COLONNA sono riportate le considerazioni svolte a giustificazione della modifica proposta.

QUADRO SINOTTICO

Legge 26 luglio 1975, n. 354.

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

(Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 agosto 1975- Supplemento Ordinario)

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>Art. 4-bis</p> <p>Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti.</p> <p>1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo</p>	<p>Art. 4-bis</p> <p>Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti</p> <p>1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo</p>	<p>1. Le linee generali dell'intervento. La proposta di modifica dell'art. 4-bis si caratterizza per una certa ampiezza, mirando a ricondurre la norma alla sua <i>ratio</i> originaria, sottesa all'introduzione di particolari restrizioni sull'accesso ai benefici penitenziari nei confronti dei condannati per delitti di matrice mafiosa o di terrorismo, fondate sulla ragionevole presunzione di una rilevante pericolosità correlata al perdurare dei</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609 octies e 630 del codice penale, all'articolo 291-<i>quater</i> del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.</p> <p>1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui</p>	<p>nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.</p> <p>1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui</p>	<p>collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento (restrizioni superabili nei casi di collaborazione con la giustizia, secondo il meccanismo previsto dal primo comma, e nelle particolari ipotesi contemplate dal comma successivo).</p> <p>La scelta di circoscrivere ai soli condannati per tali delitti l'area di applicazione delle gravi preclusioni di accesso ai benefici penitenziari, secondo l'impostazione voluta dal legislatore del 1991-92, si fonda su convergenti evidenze, tra le quali principalmente il rilievo della tensione con i principi costituzionali, <i>in primis</i> quelli di ragionevolezza, uguaglianza e finalizzazione rieducativa della pena (cfr. Corte cost., sentt. nn. 306/93 e 361/94). Le attuali preclusioni, inoltre, estese ad un catalogo eterogeneo di delitti, realizzano una disciplina dell'esecuzione penale caratterizzata da statuti differenziali ispirati alle figure dei "tipi di autore", di dubbia efficacia sotto il profilo specialpreventivo, poiché strutturato sul mero richiamo al titolo del reato senza lasciare spazio alla possibilità, per il giudice, di tenere conto delle circostanze del caso concreto e di quegli "elementi individualizzanti", riferibili alla posizione del singolo soggetto, che consentono di conformare l'esecuzione della pena alla personalità del condannato e alla sua concreta pericolosità sociale.</p> <p>La giurisprudenza costituzionale ha, del resto,</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente rilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanza attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, codice penale.</p> <p>1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo</p>	<p>la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanza attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, codice penale.</p> <p>1-ter. Soppresso</p>	<p>da tempo ammonito che, nella materia dei benefici penitenziari, è criterio «costituzionalmente vincolante» quello che esclude «rigidi automatismi e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata caso per caso» (Corte cost., sentt. nn. 436/99, 257/06 e 79/07), che eviti un automatismo «sicuramente in contrasto con i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena» (Corte cost., sent. n. 255/06).</p> <p>Il complessivo intervento crea le condizioni per riespandere l'area di applicazione dei benefici penitenziari rimessa alla prudente valutazione del giudice di sorveglianza, sulla scia della giurisprudenza costituzionale che ha recuperato per via interpretativa molti degli spazi di discrezionalità per il giudice, anche procedendo ad una sterilizzazione dei profili più aspri della normativa ispirata alle logiche presuntive (Corte cost., sentt. nn. 357/94, 68/95 e 189/10; si veda anche, in materia di custodia cautelare in carcere, il commento esplicativo alle modifiche riguardanti l'art. 275 c.p.p.).</p> <p>In tale prospettiva di più ampia estensione della valutazione giudiziale, il contributo delle Procure in relazione all'istruttoria del procedimento di sorveglianza è mantenuto ed anzi rafforzato, con una integrazione della procedura di acquisizione delle informazioni</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo 12, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.</p> <p>1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, (1) 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies (1) del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.</p> <p>1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge. (2)</p>	<p>1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, (1) 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies (1) del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.</p> <p>1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge. (2)</p>	<p>che assicura l'interlocuzione della competente direzione distrettuale antimafia nel procedimento di applicazione dei benefici penitenziari ai condannati per delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso.</p> <p>2. La modifica nel dettaglio.- Il ripristino della disciplina originariamente configurata dal legislatore è realizzato mediante la rimodulazione del comma 1, che viene privato del riferimento alle fattispecie delittuose non riconducibili all'area della criminalità organizzata di matrice mafiosa o terroristica. E' inoltre soppresso – nella medesima ottica di intervento - il comma 1-ter, e la disposizione, ad esso ancillare, del comma 2-bis, entrambe riferite ai delitti c.d. "di seconda fascia", apparendo illogica la previsione di una presunzione relativa a possibili collegamenti con la criminalità organizzata quando tale elemento non sia stato oggetto di contestazione e conseguente accertamento in sede di cognizione.</p> <p>L'intervento si completa con la eliminazione del comma 3-bis, la cui genericità appare incoerente con la specifica area applicativa della norma e rappresenta – nella sua formulazione letterale - un vincolo di natura assoluta per il giudice di sorveglianza, il quale non potrebbe discostarsi dalla comunicazione circa l'attualità di collegamenti con la</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi 30 giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.</p> <p>2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettegiate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.</p> <p>3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.</p>	<p>2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza richiede il parere del procuratore distrettuale del luogo ove è stata emessa la condanna e dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi 30 giorni dalla richiesta del parere e delle informazioni.</p> <p>2-bis. Soppresso</p> <p>3. Quando il comitato o il procuratore distrettuale ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.</p>	<p>criminalità organizzata (benché il diritto vivente abbia tentato di superare tale lettura stringente).</p> <p>Il patrimonio istruttorio a disposizione del giudice di sorveglianza, chiamato al delicato vaglio dei profili afferenti alla eventuale collaborazione con la giustizia dei condannati per i delitti di cui al primo comma, viene implementato con l'integrazione dei commi 2 e 3, nel senso di prevedere l'obbligatoria richiesta del parere al procuratore distrettuale territorialmente competente in relazione al tribunale che ha pronunciato la sentenza di condanna.</p> <p>Proposta approvata a maggioranza.</p> <p>Nota: Vedi punto ① dell'Appendice – Effetti sul sovraffollamento.</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.</p> <p>(1) Comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica della Convenzione di Lanzarote).</p> <p>(2) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica della Convenzione di Lanzarote).</p>	<p>3-bis. Soppresso</p> <p>(1) Comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica della Convenzione di Lanzarote).</p> <p>(2) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica della Convenzione di Lanzarote).</p>	<p><u>Avvertenza</u></p> <p>Ove tale riformulazione venisse recepita comporterà un attento coordinamento tra il "nuovo" articolo 4-bis e tutte le norme (artt. 21, 30-ter, 41-bis, 47-ter, 47-quater, 47-quinquies, 50, 50-bis, 58-ter, 58-quater ord. penit.; art. 656 c.p.p.; artt. 37 e 39 d.p.r. n. 230/2000; artt. 89, 90 e 94 d.p.r. n. 309/90) che ad esso fanno riferimento. Quando la Commissione è intervenuta su talune di queste (artt. 21, 47-ter, 47-quater, 47-quinquies, 50, 50-bis, 58-quater ord. penit.; art. 656 c.p.p.; artt. 37 e 39 d.p.r. n. 230/2000; artt. 90 e 94 d.p.r. n. 309/90), le ha coordinate con l'articolo 4-bis nella versione "novellata".</p>
<p>Art. 11 Servizio sanitario</p> <p>1. Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.</p> <p>2. Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, <i>i condannati e</i></p>	<p>Art. 11 Servizio sanitario</p> <p>1. Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.</p> <p>2. Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, gli imputati</p>	<p>La proposta di modifica si articola su due principali direttrici. Anzitutto, si punta a razionalizzare la complessiva disciplina della competenza al rilascio delle autorizzazioni in materia di ricoveri in luoghi esterni di cura, la cui attuale sistemazione, ripartita tra le disposizioni di matrice penitenziaria (L. 26.7.1975, n. 354 e d.p.r. 30.6.2000, n. 230) e quelle del codice processuale penale (art. 240 disp. att. c.p.p.), ha originato dubbi interpretativi, non di rado causa di disservizi e</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p><i>gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza, dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della corte d'appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi alla corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione.</i></p> <p>3. L'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma precedente può disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi</p>	<p>sono trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura, con ordinanza del giudice che procede. Se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari. Se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Dopo la sentenza di condanna definitiva, provvede il magistrato di sorveglianza o il direttore dell'istituto all'uopo delegato, che comunica senza ritardo il provvedimento adottato.</p> <p>2-bis Il provvedimento è revocato appena sono cessate le ragioni che lo hanno determinato e può essere modificato per garantire le esigenze di sicurezza. La competenza per la modifica e la revoca è determinata a norma del comma 2.</p> <p>2-ter Nei casi di urgenza, il provvedimento è adottato dal direttore dell'istituto e comunicato senza ritardo all'autorità giudiziaria competente.</p> <p>3. Quando non vi sia pericolo di fuga, i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura non sono sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che</p>	<p>ritardi applicativi in un settore cruciale per la tutela della salute della popolazione detenuta. Si è intervenuti sulla base del principio di fondo secondo il quale la competenza ai fini dell'intervento nei confronti dei soggetti detenuti si distribuisce con riferimento alla loro posizione giuridica, con attivazione del giudice precedente nei confronti dei soggetti imputati e della magistratura di sorveglianza in relazione ai detenuti condannati e internati.</p> <p>Sul piano tecnico, si è operato mediante la reformulazione del comma 2 con recepimento materiale della dizione normativa dell'art. 279 c.p.p., seguendo la traccia già indicata dal legislatore con riguardo all'introduzione dell'art. 18-ter, comma 3, lett. b) in tema di controlli della corrispondenza. E' stato, inoltre, inserito il riferimento alla tipologia di provvedimento adottato (l'ordinanza, seguendo anche in questo caso la precedente opzione legislativa: v. art. 240 disp. att. c.p.p.). La riformulazione del comma 2 dell'art. 11 ha implicato la necessità di sopprimere l'art. 240 disp. att. c.p.p., non più in linea con la proposta sistematica in tema di competenza. Il nuovo comma 2-bis dell'art. 11 recepisce materialmente il comma 2 della disposizione abrogata.</p> <p>L'intervento, oltre a razionalizzare il sistema delle autorizzazioni al ricovero dei detenuti in luoghi esterni di cura, si propone l'obiettivo di</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale.</p> <p>Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana dal luogo di cura senza giustificato motivo é punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale.</p> <p>All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria é prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.</p> <p>Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.</p> <p>I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale.</p> <p>In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.</p> <p>Alle madri é consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.</p> <p>L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi</p>	<p>sia necessario per la tutela della loro incolumità personale.</p> <p>Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana dal luogo di cura senza giustificato motivo é punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale.</p> <p>All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria é prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.</p> <p>Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.</p> <p>I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale.</p> <p>In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.</p> <p>Alle madri é consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.</p> <p>L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi</p>	<p>riduzione del carico di lavoro amministrativo sul magistrato di sorveglianza, assicurando al contempo le esigenze di sicurezza con riferimento agli imputati sottoposti a misura custodiale (in relazioni ai quali l'autorizzazione è rilasciata dal giudice della cautela ex art. 279 c.p.p.).</p> <p>Per meglio rispondere alle esigenze di speditezza, si è introdotta la facoltà per il magistrato di sorveglianza di delegare la direzione dell'istituto penitenziario all'adozione del provvedimento di ricovero esterno, la cui competenza resta comunque attribuita, in via generale, all'autorità giudiziaria, trattandosi di atti incidenti sul diritto alla salute presidiato dal disposto costituzionale (art. 32 Cost.).</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la regione e secondo gli indirizzi del ministero della <i>salute</i>.</p> <p>I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia. Per gli imputati é necessaria l'autorizzazione del magistrato che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado.</p> <p>Il medico visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti.</p> <p>Il medico riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al ministero della salute e a quello della giustizia, informando altresì i competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza.</p>	<p>della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la regione e secondo gli indirizzi del ministero della <i>salute</i>.</p> <p>I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia. Per gli imputati é necessaria l'autorizzazione del magistrato che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado.</p> <p>Il medico visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti.</p> <p>Il medico riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al ministero della salute e a quello della giustizia, informando altresì i competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza.</p>	
<p style="text-align: center;">Art.18</p> <p style="text-align: center;">Colloqui, corrispondenza e informazione.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici. 2. I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. 3. Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari. 4. L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza. 5. Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento. 6. I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere 	<p style="text-align: center;">Art.18</p> <p style="text-align: center;">Colloqui, corrispondenza e informazione.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici. 2. I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. 3. Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari. 4. L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza. 5. Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento. 6. I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere 	<p>L'interpolazione della norma risponde all'esigenza di coordinarne il disposto con la proposta modifica dell'art. 11, comma 2, sulla base del principio che l'intervento della magistratura di sorveglianza o – come in questo caso - dell'autorità penitenziaria, si attua successivamente alla irrevocabilità della sentenza di condanna. Tale criterio generale di distribuzione della competenza assolve sia ad esigenze di carattere sistematico, sia a ragioni pratiche e di opportunità, che consigliano di mantenere in capo all'autorità giudiziaria precedente - che meglio può ponderare le esigenze preventive del caso concreto – il controllo su una serie articolata di attività e</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.</p> <p>7. Omissis.</p> <p>8. Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto.</p>	<p>presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.</p> <p>7. Omissis.</p> <p>8. Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Per i condannati e gli internati, i permessi di colloquio e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza del direttore dell'istituto.</p>	<p>misure potenzialmente pregiudizievoli per gli esiti processuali (colloqui visivi, telefonate, visite mediche esterne, permessi c.d. "di necessità"), fruibili da un determinato soggetto ristretto sulla base di titolo cautelare.</p>
<p style="text-align: center;">Art.18-ter Limitazioni e controlli della corrispondenza</p> <p>1. Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:</p> <p>a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa;</p> <p>b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;</p> <p>c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima.</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'articolo 35 della presente legge, ai</p>	<p style="text-align: center;">Art.18-ter Limitazioni e controlli della corrispondenza</p> <p>1. Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:</p> <p>a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa;</p> <p>b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;</p> <p>c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima.</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'articolo 35 della presente legge, ai</p>	<p>Coerentemente con la scelta operata nell'articolo 11, comma 2, la norma è modificata nel senso di prevedere che, ai fini dell'emissione del provvedimento di sottoposizione a controlli della corrispondenza dei soggetti detenuti, la competenza è attribuita al magistrato di sorveglianza per i condannati a titolo definitivo e per gli internati; mentre per gli imputati a provvedere è il giudice indicato nell'art. 279, c.p.p.</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.</p> <p>3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto:</p> <p>a) nei confronti dei condannati e degli internati, nonché nei confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza;</p> <p>b) nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise.</p> <p>4. L'autorità giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere direttamente, può delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.</p> <p>5. Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorità giudiziaria indicata nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto e l'internato vengono immediatamente informati.</p> <p>6. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo, secondo la</p>	<p>membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.</p> <p>3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto:</p> <p>a) nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza;</p> <p>b) nei confronti degli imputati, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise.</p> <p>4. L'autorità giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere direttamente, può delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.</p> <p>5. Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorità giudiziaria indicata nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto e l'internato vengono immediatamente informati.</p> <p>6. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo, secondo la</p>	

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>procedura prevista dall'articolo 14-ter, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale.</p> <p>7. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l'apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell'internato.</p>	<p>procedura prevista dall'articolo 14-ter, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale.</p> <p>7. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l'apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell'internato.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 21 Lavoro all'esterno</p> <p>1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1-ter e 1-<i>quater</i> dell'articolo 4-bis, l'assegnazione al lavoro esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.</p> <p>2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.</p> <p>3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 Lavoro all'esterno</p> <p>1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1-e 1-<i>quater</i> dell'articolo 4-bis, l'assegnazione al lavoro esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.</p> <p>2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.</p> <p>3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.</p>	<p>Con l'inserimento del comma 4-ter si propone di ampliare le possibilità di uscita dal carcere per lo svolgimento di attività utile al reinserimento sociale. Il contesto economico spesso rende difficile l'accesso al lavoro all'esterno costruito come attività lavorativa vera e propria, remunerata ai sensi del precedente art. 20. La grave situazione di sovraffollamento e le difficoltà trattamentali all'interno degli istituti penitenziari, richiedono soluzioni più flessibili per contenere la pressione delle eccessive presenze ed offrire comunque una <i>chance</i> di reinserimento sociale. In tale prospettiva, il comma 4-ter introduce la possibilità per i detenuti di effettuare su base volontaria lavori di pubblica utilità, promuovendo una partecipazione delle persone ristrette a progetti di forte valenza inclusiva (la realizzazione di interventi di recupero e salvaguardia del patrimonio</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.</p> <p>4-<i>bis</i>. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.</p>	<p>4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.</p> <p>4-<i>bis</i>. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.</p> <p>4-<i>ter</i>. Alle stesse condizioni di cui al comma 1, i detenuti e gli internati possono essere assegnati a titolo volontario all'esecuzione di progetti di pubblica utilità, sulla base di specifici programmi che prevedono l'impiego di persone sottoposte ad esecuzione di pena o di misura di sicurezza detentiva. I programmi sono aggiornati con frequenza semestrale e inviati al magistrato di sorveglianza.</p>	<p>ambientale o artistico; la formazione di squadre di intervento in occasione di possibili calamità naturali, e simili), che potranno essere valorizzati, nell'ottica trattamentale, in sede di valutazione del percorso penitenziario del detenuto ai fini della ammissione a forme di esecuzione alternative al carcere.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 30 Permessi</p> <p>1. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso, durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorità giudiziarie, competenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 a disporre il</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30 Permessi</p> <p>1. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso é concesso dalle medesime autorità giudiziarie competenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura.</p>	<p>La modifica risponde all'esigenza di coordinare la disposizione del comma 1 della norma in esame alla proposta modifica dell'art. 11, comma 2, sulla base del principio secondo cui l'intervento della magistratura di sorveglianza si attua successivamente alla irrevocabilità della sentenza di condanna.</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento di appello.</p> <p>2. Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi di particolare gravità.</p> <p>3. Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.</p> <p>4. L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.</p>	<p>2 Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi di particolare gravità.</p> <p>3. Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.</p> <p>4. L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.</p>	
<p>Art. 30-quater Concessione dei permessi premio ai recidivi</p> <p>1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30 ter:</p> <p>a. alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;</p> <p>b. alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena;</p> <p>c. alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due</p>	<p>Art. 30-quater Concessione dei permessi premio ai recidivi</p> <p>Soppresso</p>	<p>La disposizione è stata già oggetto di declaratoria di incostituzionalità nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso sulla base della normativa previgente nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della citata L. n. 251/2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto (Corte cost., sent. 21.6-4.7.2006, n. 257). La norma in esame, invero, non si colloca armonicamente in un sistema costituzionale informato al principio rieducativo dei condannati (art. 27, comma 3, Cost.), poiché</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni.</p>		<p>stigmatizza la posizione della persona detenuta esclusivamente sulla base della presenza di una circostanza aggravante nel titolo di condanna, senza tenere in alcun conto gli eventuali elementi individualizzanti della pericolosità soggettiva nel caso concreto; soprattutto, senza considerare la condotta successiva, i risultati del trattamento penitenziario e l'evoluzione della personalità del reo.</p> <p>La soppressione dell'articolo obbedisce, quindi, anzitutto a ragioni di recupero di coerenza costituzionale del sistema di esecuzione penitenziaria; in secondo luogo, a ragioni di deflazione carceraria, una volta constatata la sua scarsa utilità sul versante della prevenzione. L'attuale innalzamento delle soglie di pena da espiare prima dell'ammissione ai permessi premio, con riferimento ai soggetti condannati con applicazione della "recidiva qualificata" di cui all'art. 99, comma 4, c.p. racchiude, infatti, una presunzione legale di immeritevolezza del beneficio, che si rivolge indistintamente ad un "tipo di autore" – identificato soltanto sulla base della applicazione della ricordata circostanza aggravante e a prescindere dal titolo di reato. Inadeguata a selezionare i condannati effettivamente pericolosi, essa non sembra avere prodotto alcun significativo vantaggio sotto il profilo delle esigenze di tutela sociale; rappresentando, invece, una non trascurabile</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
		<p>concausa dell'aggravamento del sovraffollamento carcerario, frapponendo un eccessivo filtro alla fruibilità dei permessi premio. La presenza dell'attuale preclusione alla fruizione del permesso premio, non collegata ad una corrispondente "regressione comportamentale colpevole" da parte del condannato, contraddice, invero, quella logica di progressività collegata alla meritevolezza e alla evoluzione della personalità del reo, che rappresenta il fulcro dell'intero sistema dell'esecuzione penitenziaria.</p> <p>Nota: Vedi punto ② dell'Appendice – Effetti sul sovraffollamento.</p>
<p align="center">Art.41-bis Situazioni di emergenza</p> <p align="center"><i>(Omissis)</i></p> <p>2-<i>quater</i>. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede:</p> <p>a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con</p>	<p align="center">Art.41-bis Situazioni di emergenza</p> <p align="center"><i>(Omissis)</i></p> <p>2-<i>quater</i>. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede:</p> <p>a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con</p>	<p>La modifica si propone di coordinare la disposizione del comma 2-<i>quater</i>, lett. a) e b) della norma in esame alla proposta di modifica dell'art. 11, comma 2, sulla base del principio secondo cui l'intervento della magistratura di sorveglianza o dell'autorità penitenziaria si attua successivamente alla irrevocabilità della sentenza di condanna.</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;</p> <p>b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i</p>	<p>elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;</p> <p>b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un</p>	

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari;</p> <p>c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;</p> <p>d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;</p> <p>e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;</p> <p>f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Omissis)</i></p>	<p>colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari;</p> <p>c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;</p> <p>d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;</p> <p>e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;</p> <p>f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Omissis)</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 47</p> <p style="text-align: center;">Affidamento in prova al servizio sociale</p> <p>1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.</p> <p>2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche</p>	<p style="text-align: center;">Art. 47</p> <p style="text-align: center;">Affidamento in prova al servizio sociale</p> <p>1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.</p> <p>2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche</p>	<p>1. Intervento in materia di competenza “cautelare” del magistrato di sorveglianza. Le modifiche proposte si indirizzano su un duplice piano: miglioramento della “leggibilità” della dizione normativa, con la riformulazione del comma 4 e l’introduzione del comma 4-bis, specificamente dedicato ai poteri “cautelari” del magistrato di sorveglianza; attribuzione al magistrato di sorveglianza della competenza a</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.</p> <p>3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.</p> <p>4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è <i>proposta</i> dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, <i>il magistrato</i> di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, <i>cui l'istanza deve essere rivolta</i>, può <i>sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta.</i></p> <p>5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono</p>	<p>attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.</p> <p>3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.</p> <p>4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione.</p> <p>4-bis. Quando il condannato deduce grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di cui al comma precedente può essere rivolta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, deliberata la sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla misura alternativa richiesta ed accertati il grave pregiudizio dedotto dal condannato nonché l'assenza di pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa con ordinanza che conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro sessanta giorni.</p> <p>5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono</p>	<p>concedere l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale ordinario.</p> <p>Ad opportuno contrappeso, il nuovo testo normativo circoscrive la possibilità di intervento del magistrato ai casi propriamente inquadrabili nelle fattispecie "cautelari" di sorveglianza: laddove, cioè, ricorrano il <i>periculum in mora</i> derivante dalla protrazione dello stato detentivo e il <i>fumus boni juris</i> in ordine alla probabile fondatezza della domanda proposta.</p> <p>La nuova formulazione del comma 4 e l'introduzione del comma 4-bis, potranno contribuire a risolvere gli attuali problemi organizzativi degli uffici di sorveglianza, soddisfacendo al contempo esigenze di sistematicità. Sotto il primo aspetto si ridurrà, infatti, il carico di lavoro gravante sulle cancellerie degli uffici di sorveglianza che procedono alla registrazione delle istanze di affidamento in prova al servizio sociale proposte dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena (ancorché prive della richiesta di "liberazione del condannato"), e alla successiva trasmissione delle stesse al tribunale di sorveglianza. In ordine al secondo aspetto, viene superata "l'anomalia" della vigente formulazione, secondo cui il condannato, può ottenere in sede cautelare, un provvedimento di contenuto più ampio (liberazione senza</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.</p> <p>6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.</p> <p>7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.</p> <p>8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.</p> <p>9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.</p> <p>10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.</p> <p>11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della</p>	<p>dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.</p> <p>6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.</p> <p>7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.</p> <p>8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.</p> <p>8-bis. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10.</p> <p>9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.</p> <p>10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.</p> <p>11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della</p>	<p>alcuna prescrizione in ordine ai rapporti con l'UEPE, alla dimora, alla libertà di locomozione, al lavoro, etc.), di quello che potrà ottenere in sede di merito, con evidente violazione del principio di strumentalità della giurisdizione cautelare rispetto a quella di merito. Con tale proposta, inoltre, si intende evitare che il condannato trascorra un periodo in totale libertà, in assenza di vincoli di qualsivoglia natura (prospettiva che, attualmente, sconsiglia sovente l'adozione del provvedimento "cautelare") a fronte dell'effetto positivo che deriva, per contro, dall'avvio immediato della misura alternativa anche al fine della più breve prossimità del fine pena. La soppressione dell'ultimo periodo del comma 4 è funzionale alle finalità deflative perseguite dalla Commissione ed appare coerente con la natura provvisoria della tutela cautelare (accordata <i>rebus sic stantibus</i>), con il principio della costante e necessaria immanenza della tutela cautelare nella effettività della tutela giurisdizionale ("il diritto di avvalersi di una sufficiente tutela cautelare è componente essenziale del diritto di difesa", sent. Corte Cost. n. 281/10), nonché con il principio di tipicità ed autonomia delle singole misure alternative.</p> <p>2. Il recepimento delle "buone prassi" in tema di deroghe temporanee alle prescrizioni. L'attribuzione al direttore dell'UEPE della</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>prova.</p> <p>12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.</p> <p>12 bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69 bis nonché l'articolo 54, comma 3.</p>	<p>prova.</p> <p>12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva e sono revocate le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.</p> <p>12-bis. Soppresso</p>	<p>possibilità di autorizzare limitate deroghe alle prescrizioni della misura alternativa, prevista dal nuovo comma 8-bis di nuova introduzione, codifica una "buona prassi" già sperimentata presso alcuni uffici di sorveglianza per i casi di urgenza e in rapporto a determinate esigenze dei soggetti affidati (es. salute o giustizia), mira – senza operare alcun stravolgimento dell'assetto organizzativo vigente - a conseguire alcuni importanti risultati.</p> <p>Anzitutto, un miglioramento della tempistica del servizio per l'utenza riguardo alla gestione delle piccole esigenze quotidiane dell'affidato (evitando l'attuale, macchinoso passaggio dell'istanza dall'UEPE all'ufficio di sorveglianza, la registrazione dell'istanza medesima, l'autorizzazione del magistrato, la trasmissione della stessa all'UEPE e la comunicazione della decisione da parte dell'UEPE all'affidato). In secondo luogo, un importante risparmio in termini di tempo e di energie amministrative (sia da parte delle cancellerie degli uffici di sorveglianza che da parte degli stessi UEPE), che potranno così essere più proficuamente impiegate. Infine, risultato non meno importante alla luce della attuale difficile situazione economica, si potranno realizzare non trascurabili economie, in termini non facilmente quantificabili ma certamente apprezzabili, tenuto conto che un solo ufficio di sorveglianza di medie dimensioni rilascia oltre</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
		<p>un migliaio di deroghe temporanee alle prescrizioni ogni anno, con corrispondente numero di trasmissioni di istanze da parte dell'UEPE. Le esigenze di controllo e coordinamento sono, in ogni caso, assicurate dall'informativa periodica da parte dell'UEPE al magistrato di sorveglianza. La modifica normativa proposta è, pertanto, "a costo zero" e ad essa potranno, conseguire significative economie.</p> <p>3. La revisione sugli effetti dell'esito positivo della messa alla prova: revoca automatica delle misure di sicurezza. Qualora la prova abbia sortito esito positivo, all'estinzione della pena dovrebbe conseguire l'inapplicabilità della misura di sicurezza ordinata in sentenza, senza necessità di ulteriore verifica da parte del magistrato di sorveglianza in ordine alla pericolosità sociale del reo, come invece impone il tenore attuale dell'art. 47, comma 12. Sul piano sistematico, tale soluzione sembra confortata dalla considerazione che già l'art. 210, comma 2 del codice penale prevede l'inapplicabilità delle misure di sicurezza in conseguenza di cause estintive della pena. Se l'ordinamento rinuncia all'applicazione della misura di sicurezza e quindi a soddisfare le esigenze di prevenzione sottese ad essa, in caso di estinzione della pena conseguente, a es., all'applicazione dell' indulto (che di certo non è un provvedimento dettato dal comportamento</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
		<p>del condannato), sembra poco coerente non prevedere che i medesimi effetti possano prodursi quando l'estinzione è conseguenza di un positivo percorso di rieducazione del condannato.</p> <p>Nel caso dell'affidamento in prova al servizio sociale, una volta accertato che il condannato ha portato a buon fine il suo percorso di risocializzazione sembra, invero, una contraddizione sul piano logico-giuridico affermare la perdurante sussistenza di elementi che possano ritenersi sintomatici di una residua pericolosità sociale.</p> <p>4. Segue: gli effetti penali della condanna.</p> <p>Ragioni di equilibrio e coerenza sistematica consigliano, invece, l'esclusione dell'estinzione degli effetti penali quale conseguenza dell'esito positivo dell'affidamento in prova. Gli effetti penali della condanna sono caratterizzati da una notevole "persistenza" nel senso che di regola sopravvivono alla estinzione della pena, e in alcuni casi anche ai fenomeni estintivi del reato. E' pacifico, infatti, che gli effetti penali permangono in caso di estinzione del reato conseguente alla sospensione condizionale (Cass. sez. IV, 23.11.2010 n. 45351, rv 249096); permangono certamente in caso di estinzione della pena per amnistia impropria o per indulto e in genere in tutti i casi di estinzione della pena, con l'unica eccezione della morte del condannato. Anche in caso di riabilitazione (art.</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
		<p>178 c.p.) l'effetto estintivo per gli effetti penali si produce "solo se la legge non dispone altrimenti".</p> <p>Gli effetti penali della condanna costituiscono, poi, tra le conseguenze del reato, la categoria dai contorni più ampi e meno definiti, coinvolgendo tra l'altro la recidiva, il complesso dei benefici nel momento della loro concessione o in quello della revoca (sospensione condizionale della pena, non menzione della condanna, perdono giudiziale, grazia, indulto), giungendo a comprendere le pene accessorie che degli effetti penali sono considerate una specie (art. 20 c.p.).</p> <p>L'attuale previsione – che configura l'esito positivo dell'affidamento in prova come causa estintiva degli effetti penali – è, quindi, incoerente con i principi in tema di estinzione della pena; l'incoerenza è ancora più accentuata se si considera che l'affidamento in prova con esito positivo determina l'estinzione della pena principale detentiva e solo eventualmente anche di quella pecuniaria, con l'incongruo esito di una possibile sopravvivenza, sia pure parziale, della pena principale (pecuniaria) accompagnata dal venir meno degli ulteriori effetti penali della condanna.</p> <p>Risulta poi irragionevole l'estinzione degli effetti penali della condanna, con l'ampiezza delle sue conseguenze, collegata alla modalità</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
		<p>di espiazione della pena detentiva, quale è l'affidamento in prova al servizio sociale. In questa ottica si spiegano le letture restrittive della disposizione date dalla giurisprudenza (per tutte: Cass. S.U. 27.9.1995, n. 27, rv. 202272).</p> <p>5. La liberazione anticipata. La proposta soppressione del comma 12-bis in materia di concessione della liberazione anticipata agli affidati in prova al servizio sociale (la disposizione si estende, per pacifica interpretazione giurisprudenziale, agli affidati ai sensi dell'art. 94, d.p.r. n. 309/90), pur ponendosi in termini eccentrici rispetto agli obiettivi di deflazione del numero delle esecuzioni penali, risponde ad una diffusa sensibilità maturata dagli operatori con riguardo alla eccessiva premialità che tale riconoscimento attribuisce ai soggetti cui è applicata l'ampia misura di cui all'art. 47. Si osserva, inoltre, che la reiterata applicazione del beneficio della liberazione anticipata, essendo suscettibile di contrarre fino ad un terzo la pena in esecuzione, riduce molto spesso la durata della prova a termini incompatibili con la possibilità di completare il programma risocializzante predisposto dal servizio sociale e – in termini ancor più esiziali – può impedire il completamento dei programmi terapeutici e di recupero socio-riabilitativo attivati con la misura</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
		<p>dell'affidamento di carattere terapeutico (art. 94, d.p.r. n. 309/90).</p> <p>Nota: Vedi punto ③ dell'Appendice – Effetti sul sovraffollamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 47-ter Detenzione domiciliare</p> <p>01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4 bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.</p> <p>1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza</p>	<p style="text-align: center;">Art. 47-ter Detenzione domiciliare</p> <p>01. Soppresso.</p> <p>1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza</p>	<p>La proposta di modifica dell'art. 47-ter è articolata, anzitutto, sulla razionalizzazione della disciplina riferibile alla tipologia ordinaria della misura domiciliare. Il comma 01 è soppresso, e, al suo posto, viene inserita al comma 1 una lettera f), che consente di applicare il beneficio della detenzione domiciliare al condannato di età superiore ai settanta anni. In tal modo la norma assume una migliore coerenza interna, nel senso che il beneficio può essere applicato – in una più plausibile graduazione nella somministrazione del beneficio - nel caso di condannato che si trovi in gravi condizioni di salute (a prescindere dall'età); al condannato ultrasessantenne (se inabile, anche parzialmente), e al soggetto ultrasessantenne, a prescindere dalle eventuali patologie.</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di :</p> <p>a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente ;</p> <p>b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;</p> <p>c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;</p> <p>d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;</p> <p>e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.</p> <p>1.1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni.</p> <p>1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione</p>	<p>ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di :</p> <p>a. donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;</p> <p>b. padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;</p> <p>c. persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;</p> <p>d. persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;</p> <p>e. persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.</p> <p>f. persona di età superiore ai settanta anni.</p> <p>1.1. Soppresso</p> <p>1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.</p>	<p>La soppressione del comma 1.1. e l'intervento parzialmente ablativo sul comma 1-bis rispondono ad esigenze ed opportunità analoghe a quelle illustrate a giustificazione della soppressione dell'art. 30-<i>quater</i>. In particolare, l'eliminazione della preclusione assoluta posta all'applicazione della detenzione domiciliare c.d. "generica" nei confronti dei condannati recidivi qualificati obbedisce all'opportunità di ripristinare tutte le potenzialità applicative di tale duttile misura alternativa al carcere.</p> <p>La scadenza di efficacia della legge n. 199/2010, fissata alla data del 31.12.2013, consente alla Commissione di non esaminare le questioni legate al coordinamento della disciplina in commento con quella della detenzione presso il domicilio di cui alla legge citata.</p> <p>Con la modifica del comma 1-<i>quater</i> si opera il necessario coordinamento con la nuova dizione dell'art. 47, comma 4-<i>bis</i>, così confermando anche in relazione alla misura domiciliare la eccezionalità della competenza "cautelare" del</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.</p> <p>1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre l'applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.</p> <p>1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è <i>proposta</i> dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, <i>il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4-</i></p> <p>2. Abrogato 3. Abrogato 4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la</p>	<p>1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.</p> <p>1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. La medesima istanza può essere rivolta al magistrato di sorveglianza quando il condannato deduce grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4-bis, in quanto compatibili.</p> <p>2. Abrogato 3. Abrogato 4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'art. 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione</p>	<p>magistrato monocratico. Si consente, inoltre, in simmetria con l'intervento sull'articolo 684, comma 2, c.p.p. l'applicazione in via provvisoria della detenzione domiciliare "surrogatoria" del differimento della pena di cui agli articoli 146 e 147 c.p.</p> <p>L'abrogazione del comma 9 risponde all'opportunità di eliminare un automatismo che non ha dato buona prova di sé. Peraltro, la Corte costituzionale ha già dichiarato costituzionalmente illegittimo l'obbligo di sospensione della misura nel caso di denuncia per il delitto di cui all'art. 385 c.p. (Corte cost., sent. 13.6.1997, n. 173), e la radicale eliminazione della disposizione riconsegna alla prudente valutazione del giudice anche l'opportunità di procedere alla revoca della misura domiciliare nel caso di condanna per l'evasione commessa.</p> <p>La soppressione del comma 9-bis mira a eliminare il divieto assoluto di concessione di qualsiasi misura penitenziaria al condannato che ha subito la revoca della detenzione domiciliare. Tale divieto si connota per numerose criticità, tanto sul piano criminologico (l'inammissibilità configurata dal disposto normativo si riferisce incongruamente alla pena residua, e non già alla persona), quanto su quello applicativo (il riferimento alle</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>detenzione domiciliare.</p> <p>4-<i>bis</i>. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-<i>bis</i> del codice di procedura penale .</p> <p>5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.</p> <p>6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.</p> <p>7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-<i>bis</i>.</p> <p>8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo .</p> <p>9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.</p> <p>9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.</p>	<p>domiciliare.</p> <p>4-<i>bis</i>. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 275-<i>bis</i> del codice di procedura penale.</p> <p>5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.</p> <p>6. La detenzione domiciliare é revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.</p> <p>7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-<i>bis</i>.</p> <p>8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, é punito ai sensi dell'art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.</p> <p>9. Soppresso</p> <p>9-bis. Soppresso</p>	<p>"misure sostitutive" che formano oggetto della preclusione sembrerebbe lasciare fuori dall'ambito di operatività il beneficio della semilibertà, che propriamente non si configura quale misura sostitutiva o alternativa alla detenzione). Infine, occorre considerare che anche la più recente giurisprudenza costituzionale ha ribadito l'incompatibilità con la finalità rieducativa della pena di ogni preclusione di natura assoluta all'accesso ai benefici penitenziari che non lasci al giudice di sorveglianza la possibilità di verificare se le caratteristiche della condotta e la personalità del condannato giustificano la regressione trattamentale imposta in seguito alla revoca di una precedente misura alternativa al carcere (Corte cost., sent. n. 189/2010).</p> <p>In tale prospettiva, pare dunque auspicabile l'espunzione della disposizione in esame che, introducendo una preclusione assoluta e insuperabile all'accesso a qualsivoglia beneficio penitenziario appare irragionevole rispetto alla stessa preclusione introdotta con riferimento ai reati gravissimi di cui all'art. 4-<i>bis</i>, comma 1, che pure recede a fronte di condotte collaborative del condannato.</p> <p>Nota: Vedi punto ④ dell'Appendice – Effetti sul sovraffollamento.</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p style="text-align: center;">Art. 47-<i>quater</i> Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria.</p> <p>1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-<i>ter</i> possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-<i>bis</i>, comma 2, del codice di procedura penale e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.</p> <p>2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.</p> <p>3. Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della misura alternativa devono contenere anche quelle relative alle modalità di esecuzione del programma.</p> <p>4. In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per adulti svolgono l'attività di sostegno e controllo circa l'attuazione del programma.</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la misura alternativa qualora l'interessato abbia già fruito di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno.</p> <p>6. Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai</p>	<p style="text-align: center;">Art. 47-<i>quater</i> Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria</p> <p>1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-<i>ter</i> possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-<i>bis</i>, comma 2, del codice di procedura penale e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.</p> <p>2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.</p> <p>3. Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della misura alternativa devono contenere anche quelle relative alle modalità di esecuzione del programma.</p> <p>4. In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per adulti svolgono l'attività di sostegno e controllo circa l'attuazione del programma.</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la misura alternativa qualora l'interessato abbia già fruito di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno.</p> <p>6. Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai</p>	<p>L'intervento proposto modifica il comma 8 dell'art. 47-<i>quater</i>, realizzando il raccordo con la nuova disciplina introdotta con gli artt. 47, comma 4-<i>bis</i> e 47-<i>ter</i>, comma 1-<i>quater</i>.</p> <p>Nota: Vedi punto ③ dell'Appendice – Effetti sul sovraffollamento.</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio.</p> <p>7. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa per uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.</p> <p>8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 47-<i>ter</i>.</p> <p>9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dall'articolo 4-<i>bis</i>, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-<i>bis</i> e 3 dello stesso articolo.</p> <p>10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone internate.</p>	<p>sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio.</p> <p>7. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa per uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.</p> <p>8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 47, comma 4-<i>bis</i> e dell'articolo 47-<i>ter</i>, comma 1-<i>quater</i>.</p> <p>9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dall'articolo 4-<i>bis</i>, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2-e 3 dello stesso articolo.</p> <p>10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone internate.</p>	

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p style="text-align: center;">Art. 47-quinquies Detenzione domiciliare speciale</p> <p>1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espriare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo, secondo le modalità di cui al comma 1-bis.</p> <p>1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espriare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espriata nelle case famiglia protette, ove istituite.</p> <p>2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.</p> <p>3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 47-quinquies Detenzione domiciliare speciale</p> <p>1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espriare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo, secondo le modalità di cui al comma 1-bis.</p> <p>1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espriare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espriata nelle case famiglia protette, ove istituite.</p> <p>2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.</p> <p>3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo</p>	<p>L'intervento proposto, introducendo il comma 7-bis, realizza il coordinamento della norma in esame con la nuova dizione degli artt. 47, comma 4-bis e 47-ter, comma 1-quater.</p> <p>Nota: Vedi punto ③ dell'Appendice – Effetti sul sovraffollamento.</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.</p> <p>4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.</p> <p>5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.</p> <p>6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.</p> <p>7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.</p> <p>8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:</p> <p>a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;</p> <p>b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del</p>	<p>che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.</p> <p>4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.</p> <p>5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.</p> <p>6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.</p> <p>7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.</p> <p>7-bis. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47-ter, comma 1-quater.</p> <p>8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:</p> <p>a. disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;</p> <p>b. disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del</p>	

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua.	comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua.	
<p style="text-align: center;">Art. 50 Ammissione alla semilibertà.</p> <p>1. Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.</p> <p>2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-<i>quater</i> dell'articolo 4-<i>bis</i>, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-<i>bis</i> può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.</p> <p>3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.</p> <p>4. L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.</p> <p>5. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiaato almeno venti anni di pena.</p> <p>6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 50 Ammissione alla semilibertà.</p> <p>1. Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.</p> <p>2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1 e 1-<i>quater</i> dell'articolo 4-<i>bis</i>, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-<i>bis</i> può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.</p> <p>3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.</p> <p>4. L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.</p> <p>5. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiaato almeno venti anni di pena.</p> <p>6. L'istanza di semilibertà é rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al</p>	<p>L'intervento sul comma 6 dell'art. 50, realizza il raccordo con la disciplina introdotta da nuovo comma 4-<i>bis</i> dell'art. 47, consentendo inoltre – in seguito alla soppressione del riferimento al comma 1 - l'applicazione in via provvisoria della semilibertà in tutti i casi in cui tale beneficio può essere applicato.</p> <p>Nota: Vedi punto ③ dell'Appendice – Effetti sul sovraffollamento.</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile.</p> <p>7. Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui all'ultimo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 .</p>	<p>tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4-bis, in quanto compatibili.</p> <p>7. Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui all'ultimo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 .</p>	
<p>Art. 50-bis Concessione della semilibertà ai recidivi</p> <p>1. La semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della presente legge, di almeno tre quarti di essa.</p>	<p>Art. 50-bis Concessione della semilibertà ai recidivi</p> <p>Soppresso.</p>	<p>La soppressione dell'art. 50-bis, risponde a ragioni di coerenza sistematica nel quadro del complessivo intervento di sterilizzazione degli effetti preclusivi, in tema di benefici penitenziari, della recidiva "qualificata" di cui all'art. 99, comma 4, c.p. (si veda, <i>amplius</i>, l'analoga proposta con riferimento alla soppressione dell'art. 30-<i>quater</i>).</p> <p>Nota: Vedi punto ⑤ dell'Appendice – Effetti sul sovraffollamento.</p>
<p>Art. 51-bis Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà</p> <p>1. Quando durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione</p>	<p>Art. 51-bis Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà</p> <p>1. Quando durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione</p>	<p>La modifica proposta intende semplificare la gestione delle misure alternative nel caso di sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi. La concentrazione della competenza ai fini dell'impulso all'attivazione del magistrato di sorveglianza in capo al solo pubblico ministero obbedisce a logiche di coerenza sistematica</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>domiciliare speciale o del regime di semilibertà sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il direttore dell'istituto penitenziario o il direttore del centro di servizio sociale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Se questi, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone con decreto la prosecuzione provvisoria della misura in corso; in caso contrario dispone la sospensione della misura stessa. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi gli atti al tribunale di sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni la prosecuzione o la cessazione della misura.</p>	<p>domiciliare speciale o del regime di semilibertà sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il pubblico ministero lo trasmette immediatamente al magistrato di sorveglianza, con le proprie richieste. Se questi, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone con ordinanza la prosecuzione o la cessazione della misura in corso.</p> <p>2. Avverso il provvedimento di cui al comma precedente è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 69-bis.</p>	<p>(cfr. art. 656 c.p.p.) e di razionalizzazione della procedura. L'eliminazione dell'aggettivo "provvisoria" consente, inoltre, che, in presenza dei presupposti accertati dal magistrato di sorveglianza, la prosecuzione della misura possa essere disposta dallo stesso <i>de plano</i>. L'inserzione del nuovo comma 2 assicura il necessario contraddittorio dinanzi al tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette gli atti previa emissione del provvedimento provvisorio di sospensione della misura. L'intervento proposto ha l'obiettivo di alleggerire il carico del tribunale di sorveglianza da un numero significativo di procedimenti, con un risparmio di energie e tempi processuali che potranno più utilmente essere impiegati per la definizione di procedure inerenti all'applicazione delle misure alternative alla detenzione.</p>
<p>Art. 58-quater Divieto di concessione di benefici</p> <p>1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'art. 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.</p> <p>2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di</p>	<p>Art. 58-quater Divieto di concessione di benefici</p> <p>1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'art. 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale.</p> <p>2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti é stata disposta la revoca di</p>	

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-ter, comma 6, o dell'art. 51, primo comma.</p> <p>3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.</p> <p>4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.</p> <p>5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.</p> <p>6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato.</p> <p>7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura.</p> <p>7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere</p>	<p>una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-ter, comma 6, o dell'art. 51, primo comma.</p> <p>3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.</p> <p>I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.</p> <p>5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio di una misura alternativa alla detenzione.</p> <p>6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato.</p> <p>7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura.</p> <p>7-bis. Soppresso</p>	<p>La soppressione comma 7-bis, oltre a evidenti finalità deflative, risponde a ragioni di coerenza sistematica nel quadro del complessivo intervento di sterilizzazione degli effetti preclusivi, in tema di benefici penitenziari, della recidiva “qualificata” di cui all’art. 99, comma 4, c.p. (si veda, <i>amplius</i>, l’analogia proposta con riferimento alla soppressione dell’art. 30-quater). La disposizione, peraltro, è già stata dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede che i benefici in essa indicati possano essere concessi nei confronti dei condannati che, prima dell’entrata in vigore della L. n. 251/2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto (Corte Cost., sent. n. 79/2007).</p> <p>Ancor più significativamente, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l’inammissibilità di una questione di legittimità riguardante la disposizione <i>de qua</i>, ha ritenuto di dover dare alla stessa “<i>un’interpretazione restrittiva, nel senso che l’esclusione dal beneficio operi in modo assoluto solo quando il reato espressivo della recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa, avvenuta in sede di esecuzione di una pena, a sua volta irrogata con applicazione della medesima aggravante</i>” (sent. n. 291/2010).</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.</p>		<p>Nota: Vedi punto ⑥ dell'Appendice – Effetti sul sovraffollamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 69-bis Procedimento in materia di liberazione anticipata</p> <p>1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.</p> <p>2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.</p> <p>3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.</p> <p>4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30 bis.</p> <p>5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei</p>	<p style="text-align: center;">Art. 69-bis Procedimento in materia di liberazione anticipata</p> <p>1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.</p> <p>2. Soppresso</p> <p>3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.</p> <p>4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Il magistrato di sorveglianza non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso.</p>	<p>La semplificazione della procedura dinanzi al magistrato di sorveglianza prevista dal comma 1, ha indubbiamente riscosso un successo pratico, consentendo la definizione di un numero di procedimenti che non sarebbe stato possibile raggiungere con le forme procedurali dell'udienza davanti al tribunale di sorveglianza.</p> <p>Sembra ragionevole, pertanto, proseguire su un via che ha già dato positivi risultati, prendendo atto che, nell'attuale modello di contraddittorio eventuale, appare ridondante la richiesta obbligatoria del parere del pubblico ministero, che questi, peraltro, può non rendere.</p> <p>La soppressione del comma 2, con la correlativa eliminazione della richiesta del parere al p.m., eviterà una movimentazione non indifferente di fascicoli in due momenti diversi (prima della decisione e dopo la stessa, con i connessi tempi morti); rappresentando un non trascurabile contributo all'abbattimento dei tempi di definizione delle istanze di liberazione anticipata.</p> <p>Resta intatta la possibilità, tanto per il p.m. quanto per l'interessato, di interloquire avanti al tribunale di sorveglianza mediante reclamo</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p>procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, può trasmetterla al magistrato di sorveglianza.</p>	<p>5. Soppresso</p>	<p>contro il provvedimento del magistrato e, quindi, di interporre ricorso per cassazione avverso la decisione dell'assise collegiale.</p> <p>L'intervento sul comma 4 obbedisce alla <i>ratio</i> di rendere ancor più incisivo il principio di incompatibilità a comporre il collegio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.</p> <p>La soppressione del comma 5 intende "attualizzare" la dizione normativa, eliminando una disposizione dalla evidente natura transitoria che – a dieci anni dalla sua introduzione – non ha più ragione di essere mantenuta in vita.</p> <p>Nota: Vedi punto ③ dell'Appendice – Effetti sul sovraffollamento.</p>

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p style="text-align: center;">Art. 78 Assistenti volontari</p> <p>1. L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.</p> <p>2. Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.</p> <p>3. L'attività prevista nei comuni precedenti non può essere retribuita.</p> <p>4. Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 78 Assistenti volontari</p> <p>1. L'amministrazione penitenziaria può autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.</p> <p>2. Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dello istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.</p> <p>3. L'attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita.</p> <p>4. Gli assistenti volontari possono collaborare con gli uffici di esecuzione penale esterna.</p>	<p>La proposta di modifica del comma 1 – la cui <i>ratio</i> è largamente sovrapponibile all'intervento proposto con riferimento agli artt. 11 e 17 – è volta a razionalizzare le competenze amministrative inerenti alle attività trattamentali svolte in favore della popolazione detenuta, semplificando le scansioni procedurali e abbattendo, di conseguenza, i tempi procedurali, con la concentrazione in capo all'amministrazione penitenziaria della competenza relativa al procedimento amministrativo in materia di autorizzazioni agli assistenti volontari. La modifica del comma 4 si limita ad un <i>lifting</i> della dizione normativa, aggiornandola con la nuova denominazione dei CSSA (ora Uffici di Esecuzione Penale Esterna).</p>

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Codice Procedura Penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p style="text-align: center;">Art. 275 Criteria di scelta delle misure</p> <p>1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.</p> <p>1-<i>bis</i>. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c).</p> <p>2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.</p> <p>2-<i>bis</i>. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.</p> <p>2-<i>ter</i>. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-<i>bis</i>, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.</p> <p>3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando <i>ogni altra misura risulti inadeguata</i>. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-<i>quater</i>, nonché</p>	<p style="text-align: center;">Art. 275 Criteria di scelta delle misure</p> <p>1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.</p> <p>1-<i>bis</i>. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c).</p> <p>2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.</p> <p>2-<i>bis</i>. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.</p> <p>2-<i>ter</i>. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-<i>bis</i>, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.</p> <p>3. La custodia cautelare può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza</p>	<p>Per dare ancor più rigorosa attuazione al principio secondo cui la custodia cautelare deve costituire <i>l'extrema ratio</i>, si prevede che vi si possa far ricorso solo quando anche l'applicazione cumulativa di misure coercitive e interdittive o di una misura coercitiva diversa dal carcere rafforzata dall'ausilio del controllo elettronico (cfr. art. 275-<i>bis</i>) non risulta adeguata a fronteggiare l'esigenza cautelare nel caso concreto.</p> <p>Si riporta la seconda parte dell'articolo 275 comma 3 alla versione anteriore alle modifiche apportate dalle note riforme securitarie, con ciò sviluppando l'univoco insegnamento della Corte costituzionale (cfr. sentt. nn. 265/2010, 164/2011, 231/2011, 110/2012).</p>

Codice Procedura Penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.</p> <p>4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni.</p> <p>4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero</p>	<p>in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.</p> <p><u>Oppure, rispetto alla formulazione che precede, si propone a maggioranza di aggiungere all'ultimo periodo:</u></p> <p>...dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.</p> <p>4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni.</p> <p>4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero</p>	<p>Questa seconda soluzione politicamente più coraggiosa e più impervia estende ai reati di terrorismo e di mafia la soluzione della duplice presunzione relativa - sia in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, sia in ordine necessità alla custodia carceraria- che i richiamati interventi della Corte costituzionale hanno ritenuto essere «il livello minimo» per assicurare «la compatibilità costituzionale della norma», quando è intervenuta su altre ipotesi di reato attualmente contemplate dall'art. 275, comma 3.</p>

Codice Procedura Penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.</p> <p>4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.</p> <p>4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.</p> <p>4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.</p>	<p>da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.</p> <p>4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.</p> <p>4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.</p> <p>4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.</p>	

Codice Procedura Penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p style="text-align: center;">Art. 308 Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare</p> <p>1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303.</p> <p>2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi <i>due</i> mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche al di là di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma 1.</p> <p>3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 308 Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare</p> <p>1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303.</p> <p>2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi dodici mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche al di là di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma 1.</p> <p>3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.</p>	<p>Si estende il periodo di applicabilità delle misure interdittive, onde consentire un più proficuo ricorso a queste misure quale valida alternativa alle più drastiche forme detentive.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 656 Esecuzione delle pene detentive</p> <p>1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.</p> <p>2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro della Giustizia e notificato</p>	<p style="text-align: center;">Art. 656 Esecuzione delle pene detentive</p> <p>1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.</p> <p>2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro della Giustizia notificato</p>	<p>1. Le linee generali dell'intervento.</p> <p>L'intervento incide sull'attuale disciplina alla cui stregua il p.m. deve emettere l'ordine di carcerazione nei confronti dei condannati, (ancorché liberi al momento del passaggio in giudicato della sentenza), che debbano espiare una pena detentiva temporanea superiore ai limiti indicati dal comma 5. Ai fini del computo della pena espianda non vi è, attualmente, la possibilità di</p>

Codice Procedura Penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>all'interessato.</p> <p>3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.</p> <p>4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.</p>	<p>all'interessato.</p> <p>3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.</p> <p>4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.</p> <p>4-bis. Quando la residua pena da espiare, computando le riduzioni astrattamente concedibili ai sensi dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal quinto comma, il pubblico ministero, fuori del caso di cui alla lettera b) del comma nono, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della riduzione della pena. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo, nel caso previsto dalla lettera a) del comma nono, solo se, per effetto della riduzione astrattamente concedibile, la pena risulta interamente espiata.</p> <p>4-ter. Il magistrato di sorveglianza provvede, senza ritardo, con ordinanza adottata ai sensi del comma primo dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n.354 reclamabile, ai sensi del comma terzo dello stesso articolo, al tribunale di sorveglianza competente per</p>	<p>tener conto delle riduzioni di pena che potrebbero essere concesse ai sensi dell'art. 54 ord. penit. relativamente ai periodi presofferti in regime cautelare. Il procedimento per la liberazione anticipata di cui all'articolo 69-bis ord. penit., infatti, può essere instaurato soltanto dopo l'inizio dell'esecuzione penale. Ne deriva l'ingresso in carcere di soggetti che, in molti casi, al netto della liberazione anticipata concessa, avrebbero potuto evitarlo, non risultando alcuna pena residua o comunque dovendo espiare una pena non superiore ai limiti indicati dal comma quinto. In entrambe tali ipotesi, l'attuale disciplina appare incoerente con l'esigenza di deflazione della popolazione detenuta e concorre a determinare un rilevante, ancorché inutile, aggravio della struttura carceraria e amministrativa (fenomeno delle c.d. "porte girevoli").</p> <p>Ragioni di giustizia sostanziale e di deflazione del sovraffollamento inducono, pertanto, ad anticipare la decisione in materia di riduzione di pena alla fase iniziale dell'esecuzione penale, prevedendo l'impulso del pubblico ministero e l'attivazione del magistrato di sorveglianza antecedentemente all'emissione dell'ordine di esecuzione.</p> <p>Nei casi indicati dalla lett. a) del comma 9, che riguardano fattispecie correlate ad un elevato grado di pericolosità sociale e richiedono una specifica tutela delle esigenze di sicurezza della collettività, è ragionevole escludere una prognosi positiva di accesso immediato a forme di esecuzione extramurarie (cfr. Corte Cost., sent. n. 195/05; n. 265/10; n. 164/11; n. 231/11; n. 110/12; Corte EDU, sent. 16/11/03 <i>Pantano c/ Italia</i>). Pertanto il</p>

Codice Procedura Penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero</p>	<p>territorio, che decide ai sensi dell'articolo 678.</p> <p>4-quater. Il pubblico ministero, quando il condannato si trova in custodia cautelare in carcere e ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, emette l'ordine di esecuzione e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione di cui all'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354.</p> <p>4-quinquies. Il pubblico ministero, dopo la definizione del procedimento di liberazione anticipata, emette i provvedimenti previsti dai commi primo, quinto o decimo.</p> <p>5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero</p>	<p>pubblico ministero ha l'obbligo di attivare anticipatamente il procedimento di riduzione della pena soltanto qualora, con la concessione della liberazione anticipata, la pena detentiva risulti integralmente espiata ed il rapporto esecutivo possa, quindi, ritenersi esaurito.</p> <p>L'intervento sull'art. 4-bis ord. penit. impone, inoltre, la correlativa modifica del comma 9, lett. a), il cui rinvio è circoscritto alle condanne per i delitti indicati nel comma 1 della disposizione penitenziaria evocata; mentre finalità deflattive e di coerenza sistematica sono sottese all'intervento ablativo della lett. c) del medesimo comma.</p> <p>2. La modifica proposta nel dettaglio.</p> <p>L'inserimento di quattro commi in coda all'attuale dizione normativa (nuovi commi 4-bis – 4-quinquies) disegna un <i>sub</i> procedimento volto a consentire l'applicazione della riduzione di pena in via preliminare all'emissione dell'ordine di esecuzione. Precisamente, il comma 4-bis stabilisce che il pubblico ministero, prima di emettere i provvedimenti di cui al comma 1 e 10, dia impulso al procedimento finalizzato alla concessione della liberazione anticipata, tutte le volte in cui, per effetto della astratta concedibilità del beneficio, la residua pena espianda possa rideterminarsi in misura non superiore ai limiti indicati dal comma quinto. Il comma 4-ter richiama le scansioni procedurali del procedimento avanti al magistrato di sorveglianza e l'impugnabilità della decisione davanti al tribunale di sorveglianza. Il comma 4-quater prevede l'attivazione, ad opera del pubblico ministero, del procedimento di cui all'art. 69-bis</p>

Codice Procedura Penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.</p> <p>6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza .</p> <p>7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.</p> <p>8. Salva la disposizione del comma 8-<i>bis</i>, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del</p>	<p>la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.</p> <p>6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza .</p> <p>7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.</p> <p>8. Salva la disposizione del comma 8-<i>bis</i>, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del</p>	<p>ord. penit. contestualmente alla emissione dell'ordine di esecuzione, con l'evidente finalità di accelerare l'ammissibilità delle domande dei benefici penitenziari a favore dei soggetti che si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.</p> <p>Il comma 4-<i>quinqies</i>, infine, disciplina gli adempimenti del pubblico ministero successivi alla decisione del giudice di sorveglianza.</p> <p>L'interpolazione del comma 9, lett. a), assicura la coerenza sistematica con la rimodulazione dell'art. 4-<i>bis</i> ord. penit. limitando l'ipotesi di non sospensione dell'ordine di esecuzione ai soli delitti indicati nel comma 1 del medesimo articolo, e riduce il flusso in entrata negli istituti penitenziari per alcuni reati di significativa frequenza statistica, quali la rapina aggravata o l'estorsione aggravata.</p> <p>L'intervento ablativo del comma 9, lett. c) e la conseguente eliminazione dell'obbligo di emettere l'ordine di esecuzione per i recidivi di cui all' art. 99, comma 4, c.p. produce un sicuro effetto di alleggerimento del carico imposto agli istituti penitenziari e consente un riequilibrio sul versante del rispetto dei precetti contenuti negli artt. 3 e 27 Cost.</p>

Codice Procedura Penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.</p> <p>8-<i>bis</i>. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.</p> <p>9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:</p> <p>a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-<i>bis</i> della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-<i>bis</i>, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-<i>bis</i> del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-<i>bis</i>), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;</p>	<p>testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.</p> <p>8-<i>bis</i>. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.</p> <p>9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:</p> <p>a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-<i>bis</i>, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, fatta eccezione per i condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in corso, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, nei casi in cui l'interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione. In tale caso il pubblico ministero stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o</p>	<p>Proposta di modifica della lettera a) del comma 9, ove viene richiamato il solo comma 1 dell'art. 4-<i>bis</i>, approvata a maggioranza.</p> <p>Nota: Vedi punto ⑦ dell'Appendice – Effetti sul sovraffollamento.</p>

Codice Procedura Penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;</p> <p>c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.</p> <p>10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.</p>	<p>l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero fino alla decisione del tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione dell'esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto;</p> <p>b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;</p> <p>comma 9, lettera c). Soppressa</p> <p>10. Il pubblico ministero, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire e se la pena detentiva che residua dopo la definizione del procedimento di liberazione anticipata non supera i limiti indicati dal comma 5, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,</p>	

Codice Procedura Penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.	
<p align="center">Art. 666 Procedimento di esecuzione</p> <p>1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore. 2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria. 4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.</p>	<p align="center">Art. 666 Procedimento di esecuzione</p> <p>1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore. 2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria. 4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, ovvero, se ne fa richiesta, mediante collegamento audiovisivo, ove possibile, ai sensi dell'art. 146-bis, commi</p>	<p>La proposta modifica del comma 4, estendendo la previsione dell'adozione del collegamento audiovisivo alle audizioni dei detenuti da parte del magistrato di sorveglianza ai fini delle c.d. "rogatorie", consente una notevole riduzione delle traduzioni e dei relativi costi.</p>

Codice Procedura Penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.</p> <p>6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione.</p> <p>7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente.</p> <p>8. Se l'interessato è infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato.</p> <p>9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.</p>	<p>3, 4, 5, 6 e 7, disp. att. c.p.p., e salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.</p> <p>5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.</p> <p>6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione.</p> <p>7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente.</p> <p>8. Se l'interessato è infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato.</p> <p>9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.</p>	
<p align="center">Art. 684 Rinvio dell'esecuzione.</p> <p>1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall'articolo 147 comma 1 numero 1 del codice penale, nel</p>	<p align="center">Art. 684 Rinvio dell'esecuzione.</p> <p>1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri</p>	

Codice Procedura Penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>quale provvede il ministro di grazia e giustizia. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.</p> <p>2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell'esecuzione o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto.</p> <p>Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti.</p>	<p>provvedimenti conseguenti.</p> <p>2. Quando vi è fondato motivo di ritenere che sussistono i presupposti perché il Tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell'esecuzione o la detenzione domiciliare. Se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, il magistrato di sorveglianza può disporre, in via d'urgenza, la detenzione domiciliare o la liberazione del detenuto.</p> <p>Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del Tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti.</p>	<p>La proposta modifica del comma 2 consente al magistrato di sorveglianza di applicare il beneficio della detenzione domiciliare alternativa al differimento della pena in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza. La modifica si rende opportuna per realizzare il coordinamento con il disposto dell'art. 47-ter, comma 1-ter ord. penit. e per attribuire al magistrato un più ampio ventaglio di opzioni rispetto all'attuale alternativa secca tra la liberazione e il mantenimento dello stato detentivo, consentendo l'applicazione in via provvisoria della misura domiciliare in favore dei detenuti per i quali sussiste la elevata probabilità di esecuzione esterna della pena, nella forma della detenzione domiciliare ed in relazione ai quali sussista l'esigenza di un controllo a fini preventivi.</p>

Disposizioni in tema di COLLEGAMENTO AUDIO-VISIVO

Art. 146-bis D. Lgs. n. 271/1989 (Disp. att. cpp)	Proposta di modifica	Relazione accompagnatoria
<p style="text-align: center;">Art. 146-bis</p> <p>1-Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3 <i>bis</i>, nonché nell'art. 407, comma 2 lettera a) n. 4 del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:</p> <p>a) quando sussistano gravi ragioni di sicurezza ed ordine pubblico;</p> <p>b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 146-bis</p> <p>1. Quando si procede nei confronti di persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3 <i>bis</i>, nonché nell'art. 407, comma 2 lettera a) n. 4 del codice, la partecipazione al dibattimento, anche per fatti diversi, avviene a distanza nei seguenti casi:</p> <p>a) Quando sussistano gravi ragioni di sicurezza ed ordine pubblico;</p> <p>b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;</p> <p>b-bis) Quando sussistano ragioni di sicurezza anche connesse alla traduzione dall'istituto penitenziario, segnalate dall'amministrazione penitenziaria.</p>	<p>Attualmente accade che per un detenuto con più processi pendenti la videoconferenza possa essere attivata solo laddove, nel caso sussistano le specifiche esigenze indicate dalle lettere a) e b), si proceda per i delitti indicati nell'art. 51 comma 3-<i>bis</i>, nonché nell'art. 407, comma 2 lettera a) n. 4 c.p.p., dovendo, invece, garantire la presenza in aula per tutti gli altri processi, vanificando così le finalità che lo strumento persegue. La proposta di modifica del comma 1 intende consentire che per un detenuto ristretto per taluno dei delitti indicati, possa essere disposta la videoconferenza anche nel caso in cui si proceda per altri reati. L'introduzione della lettera b-bis) del comma 1 permetterà al giudice di valutare la possibilità di attivare il procedimento di partecipazione a distanza al dibattimento tramite il sistema della videoconferenza anche quando sussistano specifiche esigenze di sicurezza compromesse in caso di traduzione dall'istituto penitenziario alla sede giudiziaria.</p> <p>L'estensione della c.d. "telepresenza", consentita dagli attuali sviluppi tecnologici, rappresenta un importante strumento per contemperare il diritto alla partecipazione al processo con il dovere, per l'amministrazione, di garantire le esigenze di</p>

<p>1-<i>bis</i>. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'art. 41-<i>bis</i> della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni, nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice.</p> <p>(Comma 1-<i>bis</i> così sostituito dalla Legge n. 9/2012 di conversione del decreto legge n. 211/2011).</p>	<p>1-<i>bis</i>. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'art. 41-<i>bis</i> della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni, nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice.</p> <p>(Comma 1-<i>bis</i> così sostituito dalla Legge n. 9/2012 di conversione del decreto legge n. 211/2011).</p>	<p>sicurezza, e determina, tra l'altro, un forte contenimento della spesa pubblica.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 240 Trattamento sanitario del detenuto</p> <p>1. Il provvedimento previsto dall'art. 11 comma 2 della L. 26 luglio 1975, n. 354 è adottato con ordinanza dal giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il magistrato di sorveglianza.</p> <p>2. Il provvedimento è revocato appena sono cessate le ragioni che lo hanno determinato e può essere modificato per garantire le esigenze di sicurezza che siano sopravvenute. La competenza per la revoca e per la modifica è determinata a norma del comma 1.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 240 Trattamento sanitario del detenuto</p> <p>Soppresso</p>	<p>La soppressione consegue alla modifica del comma 2 dell'art. 11 ord. penit..</p> <p>L'intervento, oltre a razionalizzare il sistema delle autorizzazioni al ricovero dei detenuti in luoghi esterni di cura, raggiunge l'obiettivo di riduzione del carico di lavoro sul magistrato di sorveglianza, assicurando al contempo le esigenze di sicurezza con riferimento agli imputati sottoposti a misura custodiale (in relazione ai quali l'autorizzazione è rilasciata dal giudice della cautela ex art. 279, c.p.p.).</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà

(Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000 - Supplemento Ordinario)

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p style="text-align: center;">Art. 17 Assistenza sanitaria</p> <p>1. I detenuti e gli internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa.</p> <p>2. Le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari in ambito penitenziario, nonché di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, sono esercitate secondo le competenze e con le modalità indicate dalla vigente normativa.</p> <p>3. L'assistenza sanitaria viene prestata all'interno degli istituti penitenziari, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge.</p> <p>4. Sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall'analisi delle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria, sono organizzati, con opportune dislocazioni nel territorio nazionale, reparti clinici e chirurgici.</p> <p>5. In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell'opera di specialisti in psichiatria di ruolo, la direzione dell'istituto si avvale di specialisti ai sensi del quarto comma dell'articolo 80 della legge.</p> <p>6. L'autorizzazione per le visite a proprie spese di un sanitario di fiducia per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e per i condannati e gli internati è data dal direttore.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17 Assistenza sanitaria</p> <p>1. I detenuti e gli internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa.</p> <p>2. Le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari in ambito penitenziario, nonché di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, sono esercitate secondo le competenze e con le modalità indicate dalla vigente normativa.</p> <p>3. L'assistenza sanitaria viene prestata all'interno degli istituti penitenziari, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge.</p> <p>4. Sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall'analisi delle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria, sono organizzati, con opportune dislocazioni nel territorio nazionale, reparti clinici e chirurgici.</p> <p>5. In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell'opera di specialisti in psichiatria di ruolo, la direzione dell'istituto si avvale di specialisti ai sensi del quarto comma dell'articolo 80 della legge.</p> <p>6. L'autorizzazione per le visite a proprie spese di un sanitario di fiducia per gli imputati è data dal giudice indicato nel secondo comma dell'art. 11 della legge e per i condannati e gli internati è data dal direttore.</p>	<p>La modifica al comma 6 armonizza la disciplina con riferimento alla distribuzione della competenza prevista dalla proposta di intervento sull'art. 11, comma 2, ord. penit.. La norma è, inoltre, modificata nel senso di eliminare, nel comma 8, il riferimento alla natura "estrema" dell'urgenza che consente l'attivazione surrogatoria del direttore dell'istituto, con l'analogo disposto dell'art. 11, comma 2, ord. penit. parimenti modificato.</p>

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>7. Con le medesime forme previste per la visita a proprie spese possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici negli istituti.</p> <p>8. Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità; dà inoltre notizia del trasferimento al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale.</p> <p>9. In ogni istituto devono essere svolte con continuità attività di medicina preventiva che rilevino, segnalino ed intervengano in merito alle situazioni che possono favorire lo sviluppo di forme patologiche, comprese quelle collegabili alle prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del movimento e dell'attività fisica.</p>	<p>7. Con le medesime forme previste per la visita a proprie spese possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici negli istituti.</p> <p>8. Quando deve provvedersi con urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità; dà inoltre notizia del trasferimento al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale.</p> <p>9. In ogni istituto devono essere svolte con continuità attività di medicina preventiva che rilevino, segnalino ed intervengano in merito alle situazioni che possono favorire lo sviluppo di forme patologiche, comprese quelle collegabili alle prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del movimento e dell'attività fisica.</p>	
<p align="center">Art. 19</p> <p align="center">Assistenza particolare alle gestanti e alle madri con bambini. Asili nido</p> <p>1. Le gestanti e le madri con bambini sono assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia, incaricati o professionisti esterni. Il parto deve essere preferibilmente effettuato in</p>	<p align="center">Art. 19</p> <p align="center">Assistenza particolare alle gestanti e alle madri con bambini. Asili nido</p> <p>1. Le gestanti e le madri con bambini sono assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia, incaricati o professionisti esterni. Il parto deve essere preferibilmente effettuato in</p>	<p>La modifica al comma 1 è dovuta a ragioni di uniformità con riferimento alla tecnica di rinvio delle altre disposizioni del d.p.r. 230/2000 alla L. n. 354/75.</p>

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>luogo esterno di cura.</p> <p>2. E' prestata, altresì, l'assistenza da parte di personale paramedico ostetrico.</p> <p>3. L'assistenza sanitaria ai bambini, che le madri detenute o internate tengono presso di sé, è curata da professionisti specialisti in pediatria.</p> <p>4. Gli specialisti in ostetricia e ginecologia e i pediatri, il personale paramedico, nonché gli operatori in puericultura degli asili nido, sono compensati con onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.</p> <p>5. Presso gli istituti o sezioni dove sono ospitati gestanti e madri con bambini, sono organizzati, di norma, appositi reparti ostetrici e asili nido. Le camere dove sono ospitati le gestanti e madri con i bambini non devono essere chiuse, affinché gli stessi possano spostarsi all'interno del reparto o della sezione, con il limite di non turbare l'ordinato svolgimento della vita nei medesimi.</p> <p>6. Sono assicurati ai bambini all'interno degli istituti attività ricreative e formative proprie della loro età. I bambini, inoltre, con l'intervento dei servizi pubblici territoriali o del volontariato, sono accompagnati all'esterno con il consenso della madre, per lo svolgimento delle attività predette, anche presso gli asili nido esistenti sul territorio.</p> <p>7. Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute o internate, per avere superato il limite di età stabilito dalla legge o per altre ragioni, sentita in questo ultimo caso la madre, e non esistono persone a cui la madre possa affidare il figlio, la direzione dell'istituto, in tempo utile per le necessarie iniziative, segnala il caso agli enti per l'assistenza all'infanzia e al centro di servizio sociale, che assicura comunque il mantenimento di costanti rapporti tra la madre e il bambino.</p>	<p>luogo esterno di cura, mediante trasferimento disposto ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge.</p> <p>2. E' prestata, altresì, l'assistenza da parte di personale paramedico ostetrico.</p> <p>3. L'assistenza sanitaria ai bambini, che le madri detenute o internate tengono presso di sé, è curata da professionisti specialisti in pediatria.</p> <p>4. Gli specialisti in ostetricia e ginecologia e i pediatri, il personale paramedico, nonché gli operatori in puericultura degli asili nido, sono compensati con onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.</p> <p>5. Presso gli istituti o sezioni dove sono ospitati gestanti e madri con bambini, sono organizzati, di norma, appositi reparti ostetrici e asili nido. Le camere dove sono ospitati le gestanti e madri con i bambini non devono essere chiuse, affinché gli stessi possano spostarsi all'interno del reparto o della sezione, con il limite di non turbare l'ordinato svolgimento della vita nei medesimi.</p> <p>6. Sono assicurati ai bambini all'interno degli istituti attività ricreative e formative proprie della loro età. I bambini, inoltre, con l'intervento dei servizi pubblici territoriali o del volontariato, sono accompagnati all'esterno con il consenso della madre, per lo svolgimento delle attività predette, anche presso gli asili nido esistenti sul territorio.</p> <p>7. Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute o internate, per avere superato il limite di età stabilito dalla legge o per altre ragioni, sentita in questo ultimo caso la madre, e non esistono persone a cui la madre possa affidare il figlio, la direzione dell'istituto, in tempo utile per le necessarie iniziative, segnala il caso agli enti per l'assistenza all'infanzia e al centro di servizio sociale, che assicura comunque il mantenimento di costanti rapporti tra la madre e il bambino.</p>	

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p style="text-align: center;">Art. 37 Colloqui</p> <p>1. I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi.</p> <p>2. Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede.</p> <p>3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità previste dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.</p> <p>4. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione.</p> <p>5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisorii o in spazi all'aperto a ciò destinati. Quando sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui avvengono in locali interni comuni muniti di elementi divisorii. La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria.</p> <p>6. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 37 Colloqui</p> <p>1. I colloqui dei condannati e degli internati sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi.</p> <p>2. Per i colloqui con gli imputati, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria indicata nel comma secondo dell'art. 11 della legge.</p> <p>3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità previste dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.</p> <p>4. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione.</p> <p>5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisorii o in spazi all'aperto a ciò destinati. Quando sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui avvengono in locali interni comuni muniti di elementi divisorii. La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria.</p> <p>6. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori.</p>	<p>La modifica ai commi 1 e 2 armonizza la disciplina con riferimento alla distribuzione della competenza prevista dalla proposta di intervento sull'art. 11, comma 2, ord. penit..</p>

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono avere luogo nell'infermeria.</p> <p>8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese.</p> <p>Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-<i>bis</i> della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese.</p> <p>9. Ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge con prole di età inferiore a dieci anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8.</p> <p>10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono. A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. E' consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi.</p> <p>11. Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi.</p> <p>12. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione in apposito registro.</p> <p>13. Nei confronti dei detenuti che svolgono attività lavorativa articolata su tutti i giorni feriali, è favorito lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi, ove possibile.</p>	<p>7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono avere luogo nell'infermeria.</p> <p>8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese.</p> <p>Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-<i>bis</i> della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese.</p> <p>9. Ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge con prole di età inferiore a dieci anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8.</p> <p>10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono. A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. E' consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi.</p> <p>11. Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi.</p> <p>12. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione in apposito registro.</p> <p>13. Nei confronti dei detenuti che svolgono attività lavorativa articolata su tutti i giorni feriali, è favorito lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi, ove possibile.</p>	

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p style="text-align: center;">Art. 38 Corrispondenza epistolare e telegrafica</p> <p>1. I detenuti e gli internati sono ammessi a inviare e a ricevere corrispondenza epistolare e telegrafica. La direzione può consentire la ricezione di fax.</p> <p>2. Al fine di consentire la corrispondenza, l'amministrazione fornisce gratuitamente ai detenuti e agli internati, che non possono provvedervi a loro spese, settimanalmente, l'occorrente per scrivere una lettera e l'affrancatura ordinaria.</p> <p>3. Presso lo spaccio dell'istituto devono essere sempre disponibili, per l'acquisto, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.</p> <p>4. Sulla busta della corrispondenza epistolare in partenza il detenuto o l'internato deve apporre il proprio nome e cognome.</p> <p>5. La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, è sottoposta a ispezione al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o altri oggetti non consentiti. L'ispezione deve avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto.</p> <p>6. La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, all'autorità giudiziaria che procede.</p> <p>7. La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è</p>	<p style="text-align: center;">Art. 38 Corrispondenza epistolare e telegrafica</p> <p>1. I detenuti e gli internati sono ammessi a inviare e a ricevere corrispondenza epistolare e telegrafica. La direzione può consentire la ricezione di fax.</p> <p>2. Al fine di consentire la corrispondenza, l'amministrazione fornisce gratuitamente ai detenuti e agli internati, che non possono provvedervi a loro spese, settimanalmente, l'occorrente per scrivere una lettera e l'affrancatura ordinaria.</p> <p>3. Presso lo spaccio dell'istituto devono essere sempre disponibili, per l'acquisto, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.</p> <p>4. Sulla busta della corrispondenza epistolare in partenza il detenuto o l'internato deve apporre il proprio nome e cognome.</p> <p>5. La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, è sottoposta a ispezione al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o altri oggetti non consentiti. L'ispezione deve avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto.</p> <p>6. La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato, all'autorità giudiziaria indicata nel comma secondo dell'art.11 della legge.</p> <p>7. La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è</p>	<p>La modifica ai commi 6 e 7 armonizza la disciplina con riferimento alla distribuzione della competenza prevista dalla proposta di intervento sull'art. 11, comma 2, ord. penit..</p>

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>inoltrata o trattenuta su decisione del magistrato di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria che procede.</p> <p>8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, si applicano anche ai telegrammi e ai fax in arrivo.</p> <p>9. Ove la direzione ritenga che un telegramma in partenza non debba essere inoltrato, per i motivi di cui al comma 6, ne informa il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, che decide se si debba o meno provvedere all'inoltro.</p> <p>10. Il detenuto o l'internato viene immediatamente informato che la corrispondenza è stata trattenuta.</p> <p>11. Non può essere sottoposta a visto di controllo la corrispondenza epistolare dei detenuti e degli internati indirizzata ad organismi internazionali amministrativi o giudiziari, preposti alla tutela dei diritti dell'uomo, di cui l'Italia fa parte.</p>	<p>inoltrata o trattenuta su decisione del magistrato di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria indicata nel comma secondo dell'art.11 della legge.</p> <p>8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, si applicano anche ai telegrammi e ai fax in arrivo.</p> <p>9. Ove la direzione ritenga che un telegramma in partenza non debba essere inoltrato, per i motivi di cui al comma 6, ne informa il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, che decide se si debba o meno provvedere all'inoltro.</p> <p>10. Il detenuto o l'internato viene immediatamente informato che la corrispondenza è stata trattenuta.</p> <p>11. Non può essere sottoposta a visto di controllo la corrispondenza epistolare dei detenuti e degli internati indirizzata ad organismi internazionali amministrativi o giudiziari, preposti alla tutela dei diritti dell'uomo, di cui l'Italia fa parte.</p>	
<p align="center">Art. 39 Corrispondenza telefonica</p> <p>1. In ogni istituto sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze.</p> <p>2. I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla settimana. Essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della</p>	<p align="center">Art. 39 Corrispondenza telefonica</p> <p>1. In ogni istituto sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze.</p> <p>2. I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla settimana. Essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della</p>	

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese.</p> <p>3. L'autorizzazione può essere concessa, oltre i limiti stabiliti nel comma 2, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si svolga con prole di età inferiore a dieci anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto.</p> <p>4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica, con la frequenza e le modalità di cui ai commi 2 e 3, dall'autorità giudiziaria precedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza.</p> <p>5. Il detenuto o l'internato che intende intrattenere corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorità competente, indicando il numero telefonico richiesto e le persone con cui deve corrispondere. L'autorizzazione concessa è efficace fino a che non ne intervenga la revoca. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente deve anche indicare i motivi che consentono l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sulla richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve essere motivata.</p> <p>6. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti.</p>	<p>legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese.</p> <p>3. L'autorizzazione può essere concessa, oltre i limiti stabiliti nel comma 2, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si svolga con prole di età inferiore a dieci anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto.</p> <p>4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con la frequenza e le modalità di cui ai commi 2 e 3 dall'autorità giudiziaria indicata nel comma secondo dell'art. 11 della legge.</p> <p>5. Il detenuto o l'internato che intende intrattenere corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorità competente, indicando il numero telefonico richiesto e le persone con cui deve corrispondere. L'autorizzazione concessa è efficace fino a che non ne intervenga la revoca. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente deve anche indicare i motivi che consentono l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sulla richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve essere motivata.</p> <p>6. Il contatto telefonico deve avvenire con le modalità tecnologiche in uso all'istituto di appartenenza, favorendo il minore impegno del personale e la maggiore autonomia del detenuto. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti, salvo che la Direzione dell'istituto non stabilisca una durata massima maggiore.</p>	<p>Il comma 4 è modificato nel senso di armonizzare la disciplina dell'autorizzazione ai colloqui telefonici con riferimento alla distribuzione delle competenze previste dall'intervento sull'art. 11, comma 2, ord. penit. Il controllo giurisdizionale è assicurato dalla possibilità di reclamo prevista in termini generali dal coordinato disposto degli artt. 35 e 69 ord. penit., come integrati dalla sentenza costituzionale n. 26/99.</p> <p>La proposta del comma 6 punta a concedere ai detenuti l'autonoma fruizione del diritto ad effettuare telefonate preventivamente autorizzate, così da eliminare, ove possibile, inutili interventi del personale di polizia penitenziaria. Potranno essere utilizzate le modalità tecnologiche più opportune - quali schede prepagate abilitate ai soli numeri telefonici autorizzati - che salvaguardino le specifiche esigenze di sicurezza tutelate dall'amministrazione penitenziaria. Si è inoltre inteso prevedere la possibilità di autorizzare un tempo massimo di colloquio telefonico superiore agli attuali dieci minuti, laddove le esigenze organizzative dell'istituto lo consentano.</p>

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>7. L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare, ai sensi dell'articolo 18-ter della legge, può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge.</p> <p>8. La corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell'interessato, anche mediante scheda telefonica prepagata.</p> <p>9. La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa.</p> <p>10. In caso di chiama dall'esterno, diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, all'interessato può essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato, sempre che non ostino particolari motivi di cautela. Nel caso in cui la chiamata provenga da congiunto o convivente anch'esso detenuto, si dà corso alla conversazione, purché entrambi siano stati regolarmente autorizzati ferme restando le disposizioni di cui al comma 7.</p>	<p>7. L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare, ai sensi dell'articolo 18-ter della legge, può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge.</p> <p>8. La corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell'interessato, anche mediante scheda telefonica prepagata.</p> <p>9. La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa.</p> <p>10. In caso di chiama dall'esterno, diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, all'interessato può essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato, sempre che non ostino particolari motivi di cautela. Nel caso in cui la chiamata provenga da congiunto o convivente anch'esso detenuto, si dà corso alla conversazione, purché entrambi siano stati regolarmente autorizzati ferme restando le disposizioni di cui al comma 7.</p>	
<p align="center">Art. 56 Prelievi sulla remunerazione</p> <p>1. Il prelievo della quota di remunerazione a titolo di rimborso delle spese di mantenimento e i prelievi previsti dal secondo comma, numeri 1) e 3), dell'articolo 145 del codice penale nei confronti dei condannati si effettuano in occasione di ogni liquidazione della remunerazione.</p>	<p align="center">Art. 56 Prelievi sulla remunerazione</p> <p>1. Il prelievo della quota di remunerazione a titolo di rimborso delle spese di mantenimento e i prelievi previsti dal secondo comma, numeri 1) e 3), dell'articolo 145 del codice penale nei confronti dei condannati si effettuano in occasione di ogni liquidazione della remunerazione.</p>	<p>La proposta intende razionalizzare la disciplina delle controversie in materia di reclami relativi ai prelievi sulla remunerazione, concentrando la relativa competenza in capo al giudice dell'esecuzione, quale "giudice naturale" di tutte le controversie relative all'attribuzione e alla liquidazione delle spese di mantenimento.</p>

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>2. Ferma restando la competenza del giudice dell'esecuzione per le controversie relative all'attribuzione e alla liquidazione delle spese di mantenimento, sui reclami relativi all'ordine seguito nei prelievi di cui all'articolo 145 del codice penale decide il magistrato di sorveglianza.</p>	<p>2. Sulle controversie relative all'attribuzione, alla liquidazione delle spese di mantenimento, e sui reclami relativi all'ordine seguito nei prelievi di cui all'articolo 145 del codice penale decide il giudice dell'esecuzione.</p>	

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

TESTO UNICO SUGLI STUPEFACENTI

(Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1990 - Supplemento Ordinario)

Testo vigente	Proposta	Relazione accompagnatoria
<p style="text-align: center;">Art. 73.</p> <p style="text-align: center;">Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope</p> <p>1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione <i>da sei a venti anni</i> e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.</p> <p>1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:</p> <p>a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;</p> <p>b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o</p>	<p style="text-align: center;">Art. 73</p> <p style="text-align: center;">Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope</p> <p>1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.</p> <p>1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:</p> <p>a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;</p> <p>b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o</p>	<p>La proposta di modifica dei commi 1 e 5 è volta ad attenuare il rigore sanzionatorio attualmente previsto per i delitti indicati dall'art. 73 d.p.r. 309/1990, nonché, ove si tratti di condannati affetti da problematiche di tossicodipendenza, un più rapido accesso alle misure alternative "terapeutiche".</p> <p>Proposta approvata a maggioranza.</p> <p>Nota: Vedi punto ⑧ dell'Appendice – Effetti sul sovrappollamento.</p>

<p>psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.</p> <p>2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.</p> <p>2-<i>bis</i>. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.</p> <p>3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.</p> <p>4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.</p> <p>5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a <i>sei</i> anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.</p> <p>5-<i>bis</i>. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle</p>	<p>psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.</p> <p>2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.</p> <p>2-<i>bis</i>. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.</p> <p>3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.</p> <p>4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.</p> <p>5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a 4 anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.</p>	
--	--	--

parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.

Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del Pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

6. Se il fatto e' commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena e' aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

<p style="text-align: center;">Art. 74.</p> <p style="text-align: center;">Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</p>	<p style="text-align: center;">Art. 74</p> <p style="text-align: center;">Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</p>	
<p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a <i>venti</i> anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a <i>dieci</i> anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,</p>	<p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a quindici anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,</p>	<p>Coerentemente con le modifiche apportate sull'art. 73 d.p.r. 309/90, la proposta di modifica sull'art. 74 riguarda la rideterminazione sulle soglie, minime e massime, delle elevate pene edittali attualmente previste al comma 1, e la più stringente definizione della "forchetta" entro cui può esercitarsi la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena relativa alla fattispecie disciplinata al comma 2.</p> <p>Peraltro l'esperienza giudiziaria è indicativa di come, talvolta, la struttura organizzativa o le modalità di partecipazione possano avere caratteristiche di gravità molto differenti. L'abbassamento del minimo edittale consente al giudice di adeguare la sanzione proprio alle ipotesi in cui l'associazione o la singola partecipazione appaiano scarsamente offensive (si pensi al ruolo che possono avere le cosiddette "sentinelle" in un luogo di spaccio o ai corrieri extracomunitari utilizzati per il trasporto).</p> <p>Nota: Vedi punto ⑧ dell'Appendice – Effetti sul sovraffollamento.</p>

<p>abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>	<p>abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 94. Affidamento in prova in casi particolari</p> <p>1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcool-dipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni ed a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda e' allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcool-dipendenza, la</p>	<p style="text-align: center;">Art. 94 Affidamento in prova in casi particolari</p> <p>1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcool-dipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni. Alla domanda e' allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcool-dipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato</p>	<p>La vigente formulazione, stabilisce una soglia di pena differenziata per tipologia di delitti. Tale regime "a doppio binario", introdotto con la legge n. 49/2006, vede innalzato l'originario limite di pena di quattro anni a sei per i condannati per reati "comuni" mentre si è mantenuto invariato il precedente tetto nel caso di condannati per taluno dei particolari delitti indicati nell'art. 4-bis, L. 354/75, per una più forte tutela delle esigenze preventive nel caso di fatti-reato di maggiore allarme sociale. L'esperienza applicativa ha, tuttavia, dimostrato che di frequente, anche nel caso dei delitti del "4-bis", al titolo di reato astrattamente grave non corrisponde una offensività delle fattispecie concrete, che ben potrebbero – in un'ottica di graduazione delle esigenze di difesa sociale – essere ricomprese nella più favorevole disciplina. Occorre considerare, inoltre - attesa la situazione del sovraffollamento carcerario, aggravato dalla presenza di una rilevantissima quota di detenuti tossicodipendenti - le non trascurabili potenzialità deflative collegate ad una accresciuta applicazione dell'affidamento "terapeutico", quale misura di elezione per il recupero e la cura dai tossicodipendenti. In tale prospettiva, l'intervento sul comma 1,</p>

<p>procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-<i>quater</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-<i>quinquies</i> del citato decreto legislativo.</p> <p>2. Se l'ordine di carcerazione e' stato eseguito, la domanda e' presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza e' ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza il magistrato di sorveglianza e' competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.</p> <p>3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcool-dipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e</p>	<p>eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-<i>quater</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-<i>quinquies</i> del citato decreto legislativo.</p> <p>2. Se l'ordine di carcerazione e' stato eseguito, la domanda e' presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza e' ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza il magistrato di sorveglianza e' competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.</p> <p>3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcool-dipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e</p>	<p>propone di eliminare l'attuale distinzione e di prevedere un unico limite di pena (sei anni) entro il quale può essere concesso il beneficio, a prescindere dal titolo del reato in espiazione.</p>
--	--	--

<p>3.</p> <p>4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcool-dipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si e' spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.</p> <p>5. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte.</p> <p>6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.</p> <p>6-bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporre la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.</p>	<p>3.</p> <p>4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcool-dipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si e' spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.</p> <p>5. Soppresso</p> <p>6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.</p> <p>6-bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporre la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.</p>	<p>La proposta di soppressione del comma 5 risponde ad una diffusa percezione degli operatori sulla utilità di consentire una applicazione della misura terapeutica oltre gli attuali stringenti limiti, tenuto conto della fenomenologia della tossicodipendenza, che implica fisiologicamente un trattamento portato sul lungo termine e la possibilità di ricadute del soggetto affetto da dipendenza, il quale non per questa sola ragione deve considerarsi non meritevole di ulteriori concessioni dell'affidamento "terapeutico".</p> <p>La proposta soppressiva del secondo periodo del comma 6-ter è coerente con l'obiettivo di valorizzare la natura originaria dell'affidamento in casi particolari, il cui contenuto può esser ritenuto prevalente rispetto alle esigenze preventive. In tale prospettiva, appare eccessivo il rigore dell'attuale</p>
---	---	---

<p>6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne da' comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.</p> <p style="text-align: center;">Art. 94-bis <i>[Concessione dei benefici ai recidivi]</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo abrogato</p>	<p>6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma.</p> <p style="text-align: center;">Art. 94-ter Concessione del beneficio all'internato</p> <p>1. Se la misura di sicurezza dell'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcool-dipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato</p>	<p>disciplina a carico degli operatori delle comunità e delle strutture di recupero, anche alla luce dell'esigenza di non incidere sulla pienezza del ruolo educativo e terapeutico svolto dagli operatori responsabili dei percorsi terapeutici e di allineare il profilo di responsabilità di questi ultimi a quello degli altri operatori sociali e terapeutici.</p> <p>La proposta di soppressione del secondo periodo del comma 6-ter è stata approvata maggioranza.</p> <p>Per gli internati, in coerenza con la filosofia che ha ispirato il sistema della Casa di Lavoro, è prevista, come unica modalità di esecuzione alternativa, a parte la detenzione domiciliare ex art. 47-<i>quater</i> per i casi ivi contemplati (soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria), la semilibertà. Misura, non solo di difficile applicazione, date le</p>
--	---	--

	<p>può chiedere in ogni momento che la misura sia eseguita nelle forme dell'affidamento al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.</p> <p>2. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'internato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporre la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale nelle forme della libertà vigilata.</p> <p>3. Si applicano le disposizioni dell'art. 94, in quanto compatibili.</p>	<p>endemiche difficoltà di reperire un lavoro all'esterno, ma oltretutto, per i soggetti tossicodipendenti, del tutto inadeguata, se non accompagnata da un programma terapeutico riabilitativo.</p> <p>La concessione dell'affidamento al servizio sociale anche per gli internati appare pertanto quanto mai opportuna per la soddisfazione delle esigenze di prevenzione positiva, oltre che negativa, considerato che fino a quando persisterà lo stato di tossicodipendenza del condannato, perdurerà anche la sua pericolosità sociale.</p> <p>Tale opportunità è tanto più evidente quando l'ordine di consegna per l'esecuzione di una misura di sicurezza interviene mentre il condannato tossicodipendente o alcool dipendente ha già in corso un programma terapeutico ed è costretto ad interromperlo, con grave danno per i risultati positivi già raggiunti.</p> <p>La durata della misura sarà commisurata in questo caso alla durata del programma terapeutico, ferma restando la possibilità per il magistrato di sorveglianza di sostituirla con la libertà vigilata qualora l'interessato abbia portato a termine la parte terapeutica del programma e residuo profili di pericolosità sociale.</p> <p>Proposta approvata a maggioranza.</p>
--	---	--

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

(Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario)

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p data-bbox="174 395 743 501">Art. 16 Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.</p> <p data-bbox="147 549 775 1161">1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrono le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater.</p> <p data-bbox="147 1171 775 1257">2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.</p> <p data-bbox="147 1267 775 1426">3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore</p>	<p data-bbox="815 395 1384 501">Art. 16 Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.</p> <p data-bbox="788 549 1415 1161">1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrono le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater.</p> <p data-bbox="788 1171 1415 1257">2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.</p> <p data-bbox="788 1267 1415 1426">3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore</p>	<p data-bbox="1429 571 2045 1193">L'intervento si pone l'obiettivo, attraverso un ampliamento della platea dei potenziali destinatari della misura ed un più efficace coordinamento degli organi coinvolti nell'iter procedurale, di accrescere il tasso di applicazione dell'istituto, con auspicabili, significativi effetti sulla riduzione del sovraffollamento degli istituti penitenziari, considerato che, secondo le statistiche elaborate dal Ministero della giustizia, al 31 agosto 2012, nelle strutture penitenziarie italiane sono presenti 23.773 stranieri, di questi all'incirca 19.000 non sono cittadini comunitari e risultano, pertanto, potenzialmente espellibili ricorrendo tutte le condizioni di cui all'art. 16, comma 5, D. Lgs. n. 286/1998.</p> <p data-bbox="1429 1203 2045 1426">La modifica del comma 5 porta da due a tre anni il limite di pena ai fini dell'espulsione, nel duplice intento di accrescere il numero di detenuti che potranno essere destinatari della sanzione alternativa e di ammortizzare i tempi richiesti per istruire la procedura, consentendo</p>

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>nel massimo a due anni.</p> <p>4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.</p> <p>5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a <i>due</i> anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.</p>	<p>nel massimo a due anni.</p> <p>4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.</p> <p>5. Nei confronti dello straniero identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13 comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a tre anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi i delitti previsti dal presente testo unico ovvero uno o più delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli artt. 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale.</p> <p>5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso, la direzione dell'istituto penitenziario richiede all'autorità di pubblica sicurezza le informazioni sulla identità e sulla nazionalità dello straniero. Nei medesimi casi, l'autorità di pubblica sicurezza procede senza ritardo alla identificazione ed alla eventuale espulsione di tutti i cittadini stranieri che, a qualunque titolo, subiscono detenzione. A tal fine, il Ministero della giustizia ed il Ministero dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento.</p>	<p>una più tempestiva esecuzione del provvedimento di espulsione (considerato anche l'effetto sospensivo dell'opposizione proposta dall'interessato al tribunale di sorveglianza e i tempi della relativa definizione). Ulteriore impulso all'efficacia deflativa dell'istituto è impresso dalla proposta estensione dell'area applicativa della sanzione alternativa <i>de qua</i> ai delitti di cui agli artt. 628, terzo comma, 629, secondo comma, del codice penale.</p> <p>Sul versante procedurale, la finalità di abbattimento dei tempi di definizione dei procedimenti e di efficacia pratica dell'istituto è perseguita dalle proposte modifiche in tema di coordinamento degli organi coinvolti nell'istruttoria del procedimento di espulsione, che potrà realizzarsi anche a mezzo delle necessarie intese interministeriali e con l'introduzione di disposizioni in funzione acceleratoria delle procedure di identificazione del detenuto straniero (comma 5-bis) e di investimento dell'autorità giudiziaria (comma 6). Le informazioni sulla identità e sulla nazionalità del detenuto straniero saranno inserite nella cartella personale del detenuto di cui all'art. 26 del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 (comma 5-ter).</p> <p>Proposta approvata a maggioranza.</p>

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>6. <i>Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.</i></p> <p>7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.</p> <p>8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illecitamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo</p>	<p>5-ter. Le informazioni sulla identità e nazionalità del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale del detenuto di cui all'art. 26 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.</p> <p>6. Salvo che l'autorità di pubblica sicurezza segnali che lo straniero non è stato compiutamente identificato, la richiesta di espulsione, corredata delle informazioni di cui al comma 5, è formulata dalla direzione dell'istituto penitenziario al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato allo straniero il quale, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza.</p> <p>7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.</p> <p>8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illecitamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo</p>	<p>Nota: Vedi punto ⑨ dell'Appendice – Effetti sul sovraffollamento.</p>

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.</p> <p>9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19.</p>	<p>stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.</p> <p>9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19.</p>	

**EFFETTI SUL SOVRAFFOLLAMENTO DI ALCUNE MODIFICHE PROPOSTE
DATI AGGIORNATI AL 15 OTTOBRE 2012**

① **Art. 4-bis ord. penit.-** I detenuti condannati definitivamente per reati di cui al primo comma dell'art.4-*bis* sono **6.554 (su 38.360 complessivi)**. Con la proposta di modifica cadrebbe la preclusione assoluta di accesso ai benefici per i condannati a norma dell' art. 74 d.p.r. 309/90 (**3.616**) e per violenza sessuale (**2.033**). Nell'analisi di una possibile proiezione si deve tener conto del fatto che alla stessa persona possono essere contestati fatti di mafia e reati aggravati dall'art. 7 l. n. 203/91, con una evidente difficoltà di ricavare un dato preciso dei detenuti interessati dalla modifica normativa soprattutto in relazione ai reati di stupefacenti che di frequente sono accompagnati dall'aggravante. Tuttavia, ragionando sui numeri dei detenuti condannati ristretti nelle sezioni di Alta sicurezza (che raccoglie, per la quasi totalità, solo quelli ristretti per i reati di cui al primo comma del 4-*bis* e i promotori delle organizzazioni di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/90) che sono circa **4.000**, si può dedurre che sarebbero oltre **3.000 i detenuti per i quali cadrebbe la preclusione** (quasi) assoluta di accesso ai benefici (nel numero ultimo vengono conteggiati anche gli altri reati eliminati dal catalogo del 4-*bis*). E' bene precisare che si tratta di un calcolo approssimativo ma stimato per difetto, atteso che la esclusione dal circuito di alta sicurezza, sia pure in casi statisticamente limitati, può prescindere dal reato contestato.

Per verificare i possibili effetti della modifica proposta, si deve far riferimento ai residui delle pene inflitte per i reati rispetto ai quali cade la preclusione. Ciò considerato, si può verosimilmente stimare che **in un anno** potrebbero essere ammessi ai benefici **tra i 500 e i 1000** detenuti. Ovviamente tale stima è del tutto ipotetica, atteso che la rimozione dello sbarramento legislativo consente soltanto al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione di una misura alternativa al carcere, impregiudicato restando l'esito di un tale accertamento.

Analoghe considerazioni valgono per il comma 1-*ter*, di cui si propone l'abrogazione. I dati più significativi per i reati indicati nella norma riguardano l'omicidio (5.889 condannati), la rapina (5.601 condannati) e l'estorsione (2.043): tenuto conto che circa 3.000 di questi detenuti hanno in contestazione l'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/91, il numero dei detenuti interessati dalla modifica sarebbe di circa **10.000**. Anche in questo caso, deve essere valutata nel tempo la possibile operatività della norma avuto riguardo ai residui pena, per cui in un anno i detenuti che ne potrebbero usufruire (in astratto, è bene precisarlo nuovamente) sarebbero **tra i 1.000 e i 2.000**.

② **Art. 30 quater ord. penit.-** E' una proposta di modifica che può avere un alleggerimento sul carcere, ma che non incide sul sovraffollamento.

③ **Art. 47 ord. penit.-** Le modifiche proposte produrrebbero una semplificazione ed una maggiore coerenza sistematica. Indirettamente la semplificazione, incidendo sulla celerità e l'efficienza delle decisioni, può avere per effetto un aumento delle misure alternative concesse, anche se non quantificabile. Analoghe considerazioni valgono per le proposte di modifiche procedurali formulate in relazione agli artt. **47-quater, 47-quinquies, 50 e 69-bis ord. penit..**

- ④ **Art. 47-ter ord. penit.** - I detenuti con pena residua di due anni sono **16.150**. Tenuto conto dei condannati con residuo pena per i quali persiste la preclusione di cui al *4-bis*, le persone che in astratto potrebbero usufruire della misura della detenzione domiciliare come riformulata sono circa **13.000 (di cui 5.665 extracomunitari)**. Considerati poi i tassi di accoglimento ricavabili dalla **legge 199/2010**, si può ragionevolmente sostenere che le persone ammesse al beneficio potrebbero essere circa **10.000** all'anno (considerato che, ovviamente, la modifica assorbirebbe gli effetti della l. 199 che ha condotto a circa 9.000 accoglimenti in poco più di due anni).
- ⑤ **Art. 50-bis ord. penit.** - Appare ardua una quantificazione precisa dei detenuti che potrebbero usufruire della semilibertà, non essendo agevole individuare coloro ai quali è stata applicata la recidiva ex art. 99 cit.. Tuttavia è possibile evidenziare che al giugno 2006, prima dell'indulto, i detenuti in regime di semilibertà erano **1.763**, mentre al giugno 2012 ammontavano a **855**. Considerato che a tale data si contano quasi 5.000 detenuti in più rispetto al giugno 2006, la diminuzione di oltre il 50% delle misure concesse dovrebbe avere una spiegazione nella introduzione nel 2005 della preclusione per effetto della c.d. legge ex Cirielli che, invece, la modifica proposta vorrebbe superare.
- ⑥ **Art. 58-quater ord. penit.** - Anche in questo caso la modifica (soppressione del comma *7-bis*) riguarda l'eliminazione di una condizione ostativa introdotta nel 2005, per cui è possibile ricavare un dato numerico significativo dalla diminuzione degli affidamenti in prova, circa **6.000 casi** nel confronto tra giugno 2006 e giugno 2012. Va però osservato che il crollo verticale, come sotto meglio specificato in relazione all'art. 656 c.p.p., si produce per gli affidamenti dalla libertà, per cui lo scarto tra i due periodi è riconducibile solo in parte al comma *7-bis*.
- ⑦ **Art. 656 c.p.p.** - E' doveroso premettere che è molto complicato valutare l'impatto sul carcere derivante dai mancati ingressi che potrebbero avere cause anche molto diverse (meno arresti delle forze di polizia, effetto della "svuota carceri", etc.), tuttavia è possibile calcolare, tenuto conto dei titoli di reato per i quali si fa ingresso in carcere (si ricordino i numeri alti dei reati per rapina e per stupefacenti di frequente accompagnati dalla recidiva), sia pure in modo molto approssimativo, una diminuzione del flusso in ingresso di circa **10.000 detenuti l'anno**. Tale previsione può essere confortata dalla caduta verticale del numero delle misure alternative concesse a soggetti in stato di libertà, rispetto al periodo precedente alla introduzione della c.d. legge ex Cirielli, che è stimabile in circa **6.000** misure in meno concesse all'anno. I casi erano **16.601 nel 2006 a fronte dei 10.183 nel 2012** (con oltre 5.000 detenuti in più presenti nel 2012).
- ⑧ **Artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309/90** - I detenuti per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309/90 sono **25.000** (più di un terzo del numero complessivo dei detenuti), dei quali oltre **14.000** condannati. L'attenuazione del rigore sanzionatorio potrebbe avere effetti, evidentemente non quantificabili, sia sui detenuti in attesa di giudizio che sui condannati.

⑨ **Art. 16 D. lgs. n. 286/98** - I detenuti extracomunitari che ne potrebbero essere destinatari, tenuto conto delle preclusioni della norma, sono oltre **4.000**. In questo caso gli effetti sul piano della deflazione sono prevedibili con maggiore precisione, atteso che la misura è obbligatoria e adottabile di ufficio. Considerati il flusso degli stranieri e i tempi di istruttoria (parametrati sui tempi mediamente necessari per le espulsioni dai C.I.E.) si può calcolare che, almeno per i primi tre anni, potrebbero essere espulsi circa **2.000 detenuti ogni anno**.

Interventi di carattere extranormativo

La Commissione ha ritenuto di affiancare agli interventi in campo normativo una serie di proposte di natura organizzativa, praticabili ad assetto legislativo invariato e di immediata applicazione, per una migliore gestione delle molteplici problematiche correlate alla situazione di sovraffollamento degli istituti di pena.

Si è inteso così corrispondere alle più ampie aspettative sottese al mandato conferito alla medesima Commissione con la delibera istitutiva che, nel prevedere il lavoro sinergico di figure istituzionali rappresentative delle molteplici competenze a vario titolo operanti nell'ambito della gestione del sistema penitenziario, ha fissato le linee programmatiche di un percorso collaborativo e condiviso, attraverso il quale conseguire risultati concreti e di pronta realizzazione.

E' auspicabile che le proposte elaborate dalla Commissione in questa prima fase dei lavori possano avere un'ampia diffusione e siano condivise anche sotto il profilo "culturale", al fine di rappresentare un utile punto di partenza per l'ulteriore sviluppo di soluzioni organizzative, logistiche e procedurali coerenti con gli obiettivi di alleggerimento del sovraffollamento in carcere e, più in generale, di una migliore gestione dell'esecuzione penale nella generale concezione di un ordinamento consapevole della centralità della pena.

In una tale prospettiva, sarebbe fortemente raccomandabile, altresì, una convergente azione di informazione/formazione dispiegata dal C.S.M. nei confronti dei magistrati di sorveglianza e del pubblico ministero, nonché, analogamente, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nei confronti dei propri funzionari di livello centrale e operanti presso le articolazioni territoriali dell'amministrazione penitenziaria, diretta a favorire la più ampia diffusione delle proposte di seguito precisate e dei loro primi esiti applicativi.

In particolare, sarebbe estremamente importante che il Csm e il Ministero della giustizia, nell'ambito delle rispettive prerogative istituzionali, rappresentassero alla neonata Scuola Superiore della magistratura, sia nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico, "luogo" permanente di interlocuzione tra CSM, Ministero della giustizia e Direttivo della Scuola superiore della magistratura, e sia tramite le "Linee programmatiche" per l'attività di formazione (elaborate ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 26/2006) l'importanza di lasciare il massimo spazio, nell'attività di formazione, ai corsi dedicati alla giurisdizione di sorveglianza, mantenendoli opportunamente aperti alla partecipazione di tutti i giudici del settore penale e di funzionari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per la diffusione e l'assimilazione delle proposte di seguito illustrate e di quelle ulteriori che la loro applicazione dovesse suggerire.

1. L'area del procedimento di sorveglianza.

Il procedimento di sorveglianza assume rilievo centrale quale campo in cui sviluppare metodologie e prassi operative per ridurre i tempi di risposta alle istanze formulate dai soggetti

interessati dall'esecuzione penale, con effetti ampliativi della potenziale platea di accesso alle misure alternative al carcere .

Le proposte migliorative della gestione dei procedimenti di sorveglianza muovono dalla comune premessa della necessità che il giudice recepisca la cruciale rilevanza di protocolli e formule concordate con le istituzioni di riferimento. In questo senso, il Consiglio Superiore della Magistratura intende tracciare un percorso innovativo rispetto alle criticità registrate nel passato, contando sulla collaborazione dell'Amministrazione Penitenziaria, delle Amministrazioni locali e di tutti coloro che, interfacciandosi con la magistratura di sorveglianza, potranno collaborare concretamente per la realizzazione di questi obiettivi.

1.1. Intese sulla adozione di particolari modalità procedurali.

La Commissione osserva che alcune materie di competenza della magistratura di sorveglianza – segnatamente, la remissione del debito (art. 6(L), d.p.r. n. 115/2002) e la rateizzazione delle pene pecuniarie (art. 660, c.p.p.) - si prestano particolarmente, anche per la natura “privatistica” degli interessi coinvolti, alla generalizzazione di alcune prassi acceleratorie orientate alla definizione *de plano* di tali procedimenti, che hanno già dato buona prova nell'esperienza di alcuni Uffici.

In tale prospettiva, si propone l'adozione di protocolli di intesa, attivati a livello distrettuale (Tribunale di Sorveglianza/Procura Generale) e locale (Ufficio di Sorveglianza/Procura della Repubblica), che prevedano la trattazione in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, dei procedimenti relativi alla remissione del debito e alla rateizzazione delle pene pecuniarie, che prefigurino, all'esito dell'istruttoria, l'accoglimento dell'istanza formulata dall'interessato. Nei casi sopra indicati, il magistrato di sorveglianza (o il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, nei casi di riabilitazione), procede, previa acquisizione del parere scritto della parte pubblica, definendo il procedimento in camera di consiglio senza la presenza delle parti, sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 69-*bis* l. n. 354/75 con significativo risparmio di energie, tempi processuali e costi relativi alle traduzioni dei detenuti. Qualora l'organo requirente esprima parere contrario all'accoglimento dell'istanza, ovvero il giudice non la ritenga accoglibile, si procederà alla trattazione del procedimento con le modalità ordinarie.

L'esigenza del rigoroso rispetto delle coordinate normative di natura procedurale, che prevedono la definizione dei procedimenti in esame nelle forme dell'udienza camerale (artt. 666 e 678 c.p.p.) - un'obiezione spesso mossa alla praticabilità delle prassi acceleratorie – pare superabile, nella duplice prospettiva di deflazione delle attuali pendenze e di abbattimento dei tempi processuali, tenuto conto che l'attivazione di protocolli di definizione anticipata fa sempre doverosamente salva la possibilità di instaurare il contraddittorio camerale ogniqualvolta, nel caso concreto, vi sia un interesse alla sua realizzazione.

1.2. Soluzioni organizzative in materia di procedimenti di sorveglianza.

La Commissione ha elaborato i seguenti suggerimenti organizzativi, mirati a migliorare la tempestività e quindi la efficacia delle decisioni della magistratura di sorveglianza, obbiettivi anch'essi funzionalmente congruenti con la finalità di riduzione del sovraffollamento carcerario:

a) la fissazione di udienza collegiale il più possibile prossima al momento in cui si realizzano i presupposti per la decisione sulle misure richieste, computando anche le riduzioni di pena per la liberazione anticipata nel frattempo potenzialmente maturate;

b) il coordinamento continuo tra la Direzione del Carcere e l'Ufficio del Magistrato di Sorveglianza per il monitoraggio delle istanze di liberazione anticipata, tenuto conto della maturazione dei semestri e della eventuale modificazione della posizione giuridica nel caso di sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi, con riguardo al fine-pena ed alla possibilità di ammissione ai benefici penitenziari;

c) la promozione di intese con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e con gli enti del territorio per l'assegnazione delle risorse necessarie di personale della polizia penitenziaria ed amministrativo, per lo svolgimento dell'ordinaria attività di ufficio. La presenza del personale nelle cancellerie sortisce senza dubbio un effetto diretto sull'alleggerimento delle presenze in carcere, in quanto consente la più rapida istruttoria ed esecuzione dei provvedimenti dei magistrati e dei tribunali di Sorveglianza.

Si segnala, a titolo meramente esemplificativo, la possibilità, già positivamente sperimentata in talune realtà, di stipulare un'intesa tra Tribunale di Sorveglianza, Università e Provincia, la quale, attraverso la corresponsione di borse di studio, impegni giovani laureati per lavorare nelle cancellerie del Tribunale medesimo, adottando gli opportuni accorgimenti necessari alla tutela dei dati personali.

1.3. Soluzioni organizzative in materia di liberazione anticipata e misure alternative alla detenzione.

La nota criticità del procedimento di liberazione anticipata origina dallo stesso modello procedimentale attualmente vigente, che presuppone in ogni caso l'istanza del soggetto detenuto.

Nell'attuale realtà penitenziaria molto spesso i detenuti, specie se appartenenti alle aree di marginalità sociale ed anche se di modesta pericolosità, sono privi di adeguata tutela difensiva e, pur in presenza di condotta regolare, non fruiscono della riduzione di pena che spetterebbe loro, perché ignorano la possibilità stessa di farne domanda.

Si tratta di un paradosso che incide inutilmente sull'aumento delle presenze in carcere, senza beneficio per la sicurezza pubblica.

Per contro, la liberazione anticipata è uno strumento di agile e pronta applicazione, tra i più importanti per incidere sulla gestione del sovraffollamento.

Nell'ottica di modificare tale situazione, si propone di:

- a) stimolare le iniziative *ex officio*, quale quella affidata al consiglio di disciplina dall'art. 57 l. n. 354/75 prevedendone un intervento regolare attraverso una circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
- b) adottare le azioni necessarie ad assicurare l'accessibilità per tutti i detenuti a una modulistica unica su base nazionale per la formulazione dell'istanza;
- c) agevolare e incentivare, presso ogni istituto, l'attività di volontariato di esperti in materie giuridiche per monitorare (es.: controllo scadenze; verifica correttezza dei titoli esecutivi) e gestire (es.: coadiuvare nella predisposizione delle istanze;) le posizioni giuridiche dei detenuti;
- d) concordare con le Procure competenti che i fascicoli di liberazione anticipata rimangano depositati presso la cancelleria dell'Ufficio di sorveglianza fino al giorno prima dell'udienza camerale in cui saranno decise le relative istanze, con facoltà del pubblico ministero di prendere visione dei documenti e di formulare l'eventuale parere [peraltro la Commissione ha proposto una modifica legislativa, che, ove accolta, risolverebbe a livello normativo il problema];
- e) indicare, nella richiesta istruttoria indirizzata alle carceri o alle forze dell'ordine, la data dell'udienza camerale in cui i procedimenti di liberazione anticipata verranno trattati;
- f) sviluppare modalità di trasmissione telematica delle istanze e della documentazione a corredo dell'istanza (v. *amplius* par. 7) – prevedendo, all'interno di ogni istituto penitenziario e dell'Uepe, l'individuazione di un referente unico, responsabile del procedimento di trasmissione;
- g) prevedere l'automatico corredo dell'istanza con relazioni comportamentali presenti nella cartella del detenuto, al fine di evitare richieste istruttorie *ad hoc*;
- h) ridurre i tempi dell'istruttoria degli Uffici e del Tribunale di Sorveglianza: a tal fine, sarebbe particolarmente utile che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, tramite circolare, disponesse l'invio per posta elettronica delle sentenze di condanna e di tutta la documentazione utile, in possesso del carcere, per la decisione;
- i) accelerare le procedure finalizzate alle espulsioni come misura alternativa alla detenzione per gli stranieri extracomunitari attraverso l'adozione di intese interministeriali tra i dicasteri degli Interni e della Giustizia, che individuino le procedure più rapide possibili per favorire il tempestivo intervento del Magistrato di Sorveglianza. Inoltre, sarebbe indispensabile dedicare a tali espulsioni almeno parte delle risorse economiche oggi precipuamente impiegate per le espulsioni di natura amministrativa [peraltro la Commissione ha proposto una modifica legislativa, che, ove accolta, risolverebbe a livello normativo il problema].

2. L'area degli adempimenti delegabili.

L'obiettivo di ridurre i tempi di risposta della magistratura di sorveglianza, attraverso il recupero di risorse di tempo ed energie amministrative, può essere perseguito anche mediante la possibilità di delega di alcuni adempimenti di natura squisitamente amministrativa alle articolazioni dell'amministrazione penitenziaria.

Pare utilmente percorribile, a questo fine, la strada di generalizzare l'esperienza già attivata presso alcune realtà locali, di delega al direttore dell'Uepe di talune delle competenze di cui all'art. 97, comma 10, d.p.r. n. 230/2000, anche attraverso l'inserimento, nell'ambito delle modalità esecutive delle misure alternative concesse dalla magistratura di sorveglianza, di prescrizioni in cui sia prevista un'attività delegata al direttore dell'Uepe per le autorizzazioni più semplici e in casi predeterminati, da fissare a cura della magistratura di sorveglianza, previa intesa con gli Uepe territoriali *[peraltro la Commissione ha proposto una modifica legislativa, che, ove accolta, risolverebbe a livello normativo il problema]*.

2.1. Le autorizzazioni preventive.

L'estensione di un regime di prescrizioni meno rigido anche per le autorizzazioni più semplici ai soggetti in detenzione domiciliare, quali quelle, che potrebbero essere preventivamente e generalmente concesse nell'ordinanza per motivi di salute "previo avviso telefonico alle Forze dell'Ordine competenti per il controllo, sia all'uscita che al rientro con l'obbligo di produrre alle predette Forze dell'Ordine prova del trattamento sanitario ricevuto". Un'autorizzazione preventiva potrebbe prevedersi anche per gli affidamenti terapeutici presso le comunità in ordine a tutte le attività rientranti nel programma comunitario, con comunicazione all'Uepe e alle Forze dell'Ordine competenti per il luogo in cui si reca il condannato.

3. L'area dell'organizzazione della detenzione e dell'adeguamento delle strutture penitenziarie.

Le proposte indicate di seguito potrebbero ridurre sensibilmente gli effetti negativi derivanti dalla grave situazione di sovraffollamento delle strutture penitenziarie e favorire l'accesso alle misure alternative alla detenzione. Sia pure attraverso un graduale percorso, certamente non semplice, si potrebbe produrre un miglioramento delle condizioni di detenzione e contestualmente conseguire un risparmio di risorse economiche e di personale.

3.1. Territorialità nella esecuzione della pena.

La rappresentanza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in commissione ha segnalato l'avvio di una serie di interventi finalizzati ad assicurare il più possibile il mantenimento dei condannati nel territorio di residenza. Sono stati già adottati provvedimenti finalizzati alla

rivisitazione dei circuiti penitenziari ed alla graduale differenziazione degli istituti (a partire dalla più netta separazione tra imputati e condannati). Queste scelte dovrebbero condurre ad un risparmio di risorse e di personale, ma soprattutto potranno favorire la fruizione dei diritti dei detenuti ed un più agevole accesso alle misure alternative. La commissione condivide tale linea di intervento ed auspica che i nuovi spazi detentivi in via di realizzazione tengano conto di tali indicazioni (sia con riferimento alla tipologia che alla ubicazione delle strutture).

3.2. Istituti con sistemi di vigilanza ridotta.

In linea con le iniziative già intraprese dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, appare importante che in ogni regione si giunga alla individuazione di istituti con sistemi di custodia attenuata, in cui allocare detenuti condannati in modo definitivo e ritenuti non pericolosi. Tali strutture dovrebbero essere caratterizzate da un diverso sistema di sorveglianza (che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria definisce "dinamica") e da un regime detentivo particolarmente "aperto" che possa permettere ai detenuti di trascorrere gran parte del tempo al di fuori delle camere detentive. Una scelta di questo tipo permetterebbe di attenuare gli effetti negativi del sovraffollamento; contestualmente consentirebbe l'impiego di un minor numero di unità di personale ed un investimento più contenuto sui sistemi di difesa interni ed esterni. La concentrazione di detenuti non pericolosi in una sola struttura potrebbe, inoltre, favorire lo sviluppo di attività trattamentali e lavorative ed avviare i condannati verso misure alternative alla detenzione. In questa ottica potrebbe essere favorito l'impegno degli Uffici di esecuzione penale esterna. In particolare, l'intervento dell'Uepe e delle aree trattamentali potrebbe essere semplificato attraverso una osservazione accelerata che consenta l'utilizzo di relazioni comportamentali allargate, che vadano a sostituire le tradizionali relazioni di osservazione che richiedono una tempistica più ampia, non compatibile con pene di breve durata. Ovviamente, in tali ipotesi, sarebbe necessaria la formalizzazione di un'intesa preventiva tra le amministrazioni penitenziarie locali e i tribunali di sorveglianza, in modo da conformare il contenuto della relazione con le esigenze probatorie e documentali della magistratura.

Va promossa la piena applicazione della legge 21.4.2011, n. 62, soprattutto con riferimento alla diffusione degli istituti a custodia attenuata per le madri e i padri assegnatari esclusivi di figli minori e allo sviluppo delle case-famiglia protette, tenuto conto anche del recentissimo D.M. 26.7.2012 e delle relative problematiche di attuazione.

3.3. Alleggerimento della vigilanza.

E' auspicabile un alleggerimento di tutti i momenti di accompagnamento e gestione dei detenuti da parte degli agenti di Polizia penitenziaria. Va favorita la generalizzazione di modelli, già positivamente applicati in alcune realtà locali, che implicano la responsabilizzazione dei detenuti e la liberazione di unità di personale che potranno essere destinati a compiti propedeutici all'accesso dei detenuti alle misure esterne al carcere (alcune soluzioni in tale prospettiva potrebbero, ad esempio, individuarsi nella possibilità che i detenuti fruiscono direttamente delle telefonate autorizzate in apposite cabine, muniti di scheda prepagata e con numero telefonico controllato, o ancora che venga fornita una scheda prepagata per gli acquisti, etc.)

3.4. Affettività.

Oltre ai fondamentali interventi sulla territorialità, vi è ampio margine per favorire ulteriormente i legami con la famiglia e tutelare il diritto alla affettività. Si potrebbe, ad esempio, introdurre una maggiore flessibilità degli orari di accesso al carcere anche utilizzando i giorni festivi e le domeniche per i colloqui con i bambini, altrimenti costretti ad interrompere giornate di scuola, in situazioni tra l'altro spesso di marginalità sociale di una certa consistenza. Si ravvisa, inoltre, l'opportunità di un adeguamento delle strutture penitenziarie rimuovendo quegli ostacoli, di natura logistica o regolamentare, che si frappongono ad una più completa fruizione della genitorialità e degli incontri.

3.5. Reparti per detenuti "protetti".

La commissione ritiene auspicabile una graduale abolizione dei reparti per detenuti "protetti". Tale obiettivo rappresenta il momento finale di un percorso sul territorio che, attraverso indicazioni che potranno essere contenute in una circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, preveda interventi su un piano pedagogico-trattamentale rivolti a tutti i detenuti per affrontare il tema della subcultura carceraria e la necessità di condividere, nel percorso trattamentale, l'accettazione di tutti i condannati nell'ambito della quotidianità detentiva, senza distinzione per tipologie di reato. L'avvio concreto di iniziative specifiche potrà essere accompagnato, dopo un trattamento specifico iniziale (che potrebbe avere una durata di non oltre sei mesi), da inserimenti di soggetti protetti, nelle sezioni ove si trovano i detenuti più giovani e quelli per reati meno gravi, ovvero in altri contesti detentivi secondo il prudente apprezzamento della Direzione dell'istituto penitenziario.

3.6. Collaborazione istituzionale in materia di salute dei detenuti.

La Commissione ritiene che debba essere favorita la costituzione di tavoli stabili tra Regioni/ASL/Magistratura di Sorveglianza/Amministrazione Penitenziaria sulla gestione della sanità penitenziaria e in generale della salute del detenuto, per la verifica dei tempi dei ricoveri, degli interventi, delle visite specialistiche, delle modalità di assistenza sanitaria. A questo fine i singoli presidenti dei Tribunali di Sorveglianza potranno direttamente contattare le Regioni, in modo tale anche da interrompere una prassi che vede la magistratura di sorveglianza assente da questi luoghi, nonostante sia protagonista principale e responsabile delle conseguenze delle decisioni che vengono ivi assunte. La commissione, inoltre, auspica il massimo rigore della magistratura di sorveglianza sulle scelte di trasferimento dei detenuti presso i centri clinici anche attraverso una verifica diretta sulla adeguatezza della struttura (tenuto conto del numero dei posti disponibili) ad assicurare, in concreto, le cure di cui ha bisogno il detenuto.

E' fortemente auspicabile che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, anche per il tramite dei Provveditorati Regionali, si impegni a comunicare gli eventi critici più rilevanti, connessi alla salute e all'incolumità fisica dei detenuti, ai presidenti dei tribunale di sorveglianza.

3.7. Lavoro.

La concreta realizzazione delle iniziative proposte potrebbe consentire una rivitalizzazione dell'attività trattamentale anche puntando sul lavoro e sulla formazione professionale. Sotto tale

profilo, tenuto conto delle carenze di risorse per il pagamento delle mercedi e per lo sviluppo di lavorazioni penitenziarie, appare indispensabile ampliare l'impiego (già sviluppato positivamente in diverse realtà) di forme imprenditoriali cooperative, sperimentando anche diversi sistemi di ingresso degli imprenditori privati nelle attività produttive penitenziarie. La Commissione auspica che, soprattutto negli istituti con caratteristiche aperte, venga profuso il massimo sforzo da parte degli enti territoriali e delle associazioni di impresa nel contribuire a raggiungere intese con l'amministrazione penitenziaria e con la magistratura, per lo sviluppo del lavoro e della formazione. E' evidente che per rendere concreto il reinserimento sociale e limitare i rischi della recidiva l'offerta di una alternativa di vita per i detenuti è essenziale e costituisce, quasi sempre, il presupposto per l'accesso a misure alternative alla detenzione. E' necessario, in quest'ottica, creare i presupposti affinché gli imprenditori abbiano anche aspetti di convenienza nell'impiego della manodopera dei detenuti. Altrettanto importante, sia pure sotto profili parzialmente diversi, è l'ampliamento del ricorso al lavoro di pubblica utilità (introdotto dalla l. n. 49/2006 come possibilità sostitutiva o alternativa alla sanzione penale per l'ipotesi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309/1990 nel testo modificato dalla citata legge n. 49) ed ai lavori socialmente utili (disciplinati dal decreto legislativo del 1 dicembre 1997, n. 468).

Infine, la indiscussa rilevanza del lavoro nel percorso rieducativo del condannato deve impegnare gli organi preposti alla esecuzione delle pene detentive nella costante ricerca di nuove opportunità lavorative.

A tal fine può essere utile valorizzare, mediante apposite convenzioni, le istanze dei soggetti detenuti di poter svolgere attività lavorative- anche a titolo gratuito - fuori dagli istituti penitenziari a favore di enti pubblici onerati soltanto della tutela assicurativa. In tal modo potrà arricchirsi di contenuto significativo il programma trattamentale delle persone detenute, che manifestano concreta ed affidabile volontà di superare la situazione di ozio "forzato" nella quale si trovano, anche a causa delle attuali limitate disponibilità di risorse finanziarie pubbliche.

4. L'area del trattamento dei soggetti tossicodipendenti.

Con riferimento alla tematica degli stupefacenti, a fronte di un grande numero di presenze di detenuti tossicodipendenti in carcere (n. 15.654, pari al 23,53% della popolazione detenuta al 30.06.2012), di cui in affidamento terapeutico n. 3.053 al 30 settembre 2012, la Commissione si è interrogata sulla possibilità di interventi organizzativi o di accorgimenti tali da alleggerire il più possibile tali presenze e potenziare l'applicazione dell'istituto dell'affidamento terapeutico da parte della magistratura di sorveglianza.

Peraltro, va rilevato che non sempre vi è corrispondenza tra il criterio utilizzato dall'Amministrazione per la classificazione dei detenuti tossicodipendenti, che sostanzialmente si basa su un'auto-dichiarazione e quello previsto dalla legge per l'accesso agli specifici benefici, ossia la rigorosa certificazione di tossicodipendenza indicata nell'art. 94 del d.p.r. 309/90, come modificato nel testo del 2006.

Partendo da queste premesse di fatto e da esperienze ampiamente praticate sul territorio nazionale con esiti molto positivi, la Commissione intende qui valorizzare e richiamare due percorsi utili al fine perseguito.

Il primo riguarda il progetto già utilizzato per le c.d. direttissime, esportato in alcuni uffici a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Partendo dalla necessità di evitare inutili passaggi in carcere agli arrestati tossicodipendenti, il progetto prevedeva la presenza presso il Palazzo di giustizia di un presidio con operatori del Ser.T. pronti ad accogliere l'imputato, mentre il processo è appositamente sospeso su sua richiesta, per consentirgli di continuare o, ricorrendone i presupposti, addirittura di iniziare un programma terapeutico. L'esperienza, estesa dai c.d. processi per direttissima ad alcuni uffici del Gip, appare da coltivare e diffondere con rapidità su tutto il territorio nazionale, riprendendo il progetto "DAP Prima" che l'aveva recepita.

Il secondo riguarda la possibilità di valorizzare le esperienze estremamente positive registratesi sul territorio nazionale: i protocolli d'intesa tra Magistratura di Sorveglianza, Amministrazione Penitenziaria, Ser.T. e Regioni hanno consentito, infatti, la elaborazione di comuni linee guida in ordine alle corrette procedure di diagnosi, di certificazione, di predisposizione del programma terapeutico e della relativa attestazione di idoneità.

La costituzione di un tavolo di lavoro congiunto consente di individuare le criticità presenti in fase di concessione e di esecuzione della misura: l'uniformità della modulistica di certificazione è del resto un valore irrinunciabile per semplificare e consentire un quadro di riferimento comune e condiviso. Il tavolo, alla presenza di rappresentanti del Tribunale di Sorveglianza, del Provveditorato Regionale dell'amministrazione penitenziaria, dell'Uepe, dell'area educativa dell'istituto penitenziario, dei Ser.T. e auspicabilmente, ove possibile, delle Comunità terapeutiche, appare lo strumento operativo più diretto e utile. La ricerca comune di un'intesa operativa, con l'indispensabile presenza della magistratura, ne facilita successivamente il compito nella concessione della misura.

Imprescindibile è, tuttavia, il rigoroso e ponderato impegno da parte delle strutture pubbliche nella predisposizione di percorsi e programmi terapeutici in maniera adeguata al singolo caso di specie, soprattutto per quel che concerne i programmi di natura non residenziale, a più elevato rischio di interruzione.

Certamente questo obiettivo appare perseguibile attraverso la diffusione, anche informatica, delle iniziative territoriali di cui si è detto e il continuo scambio di informazioni tra magistratura di sorveglianza ed operatori per il confronto sulle ragioni dei mancati accoglimenti e delle revoche.

Altro importante accorgimento che la Commissione ritiene di dover segnalare riguarda la previsione, per ogni regione, di un istituto a custodia attenuata per detenuti tossicodipendenti, presso cui sia possibile praticare, a cura dell'equipe integrata con gli operatori del Ser.T., un programma personalizzato che preveda anche eventuali interventi psicoterapeutici e continui coinvolgimenti dei servizi della ASL di appartenenza o di strutture terapeutiche, pubbliche o private, così da rendere più agevole il raccordo tra gli operatori dell'equipe e gli operatori del territorio, nonché contatti diretti con il tossicodipendente al fine della predisposizione del

programma terapeutico e della sua condivisione da parte dell'interessato. In questo senso, la circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sui circuiti regionali costituisce un'ottima occasione di collaborazione.

Si osserva, poi, che è in corso l'elaborazione del progetto "carcere e droga" presso il Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inviato al C.S.M. per conoscenza. Tale progetto richiama la necessità di individuare una unica modalità di attestazione della tossicodipendenza per tutti i Sert e di rendere automatica la comunicazione dell'esito della stessa alla Direzione dell'Istituto, al fine di rendere omogeneo il criterio sulla base del quale il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria rileva il numero dei detenuti affetti da tossicodipendenza.

Al riguardo, se deve condividersi l'importanza dell'individuazione di una uniforme modulistica di certificazione della tossicodipendenza a livello nazionale, occorre però che la stessa maturi e tenga conto delle positive esperienze registratesi nelle singole realtà territoriali, di modo che l'obiettivo di una prassi uniforme sia raggiunto attraverso la valorizzazione dei contributi che a livello locale hanno già prodotto significativi risultati.

5. L'area della collaborazione tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e la Magistratura di Sorveglianza.

La riflessione della Commissione Mista sulle soluzioni dirette a favorire il miglioramento della collaborazione tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la magistratura di sorveglianza si inserisce nella tematica dei rapporti non sempre facili tra le due realtà, anche con riferimento alla sempre attuale problematica della c.d. "ottemperanza", da parte dell'articolazione ministeriale, delle decisioni della magistratura di sorveglianza assunte ai sensi dell'art. 35 l. n. 354/75.

Le audizioni svolte nel corso dei lavori della Commissione hanno confermato, peraltro, l'esistenza di talune situazioni territoriali in cui i rapporti tra Magistratura di Sorveglianza e Amministrazione Penitenziaria sono stati nel passato particolarmente produttivi e sereni, dando luogo a una serie di prassi felicemente sperimentate, evidenziando d'altra parte la necessità di una sempre maggiore implementazione di tali rapporti, indispensabili per favorire la migliore gestione dell'esecuzione penitenziaria, soprattutto per quanto concerne le tematiche afferenti ai trasferimenti dei detenuti, alla loro allocazione e distribuzione, alle condizioni di detenzione all'interno degli istituti penitenziari.

Si ritiene auspicabile – in tale prospettiva – l'istituzione di un Tavolo permanente di consultazione e confronto, con struttura centrale e periferica, luogo di compensazione e di interlocuzione utile per affrontare i problemi del settore; fornire indicazioni operative autorevoli e di individuare, ove possibile, gli strumenti per superare le criticità evidenziate.

La composizione della Commissione dovrebbe garantire autorevolezza, partecipazione di tutte le componenti interessate; possesso delle competenze tecniche necessarie a produrre un risultato operativamente idoneo e positivamente fruibile.

6. L'area della gestione dei soggetti arrestati.

La prassi invalsa, anche in seguito alle esigenze rappresentate dalle forze dell'ordine, alla cui stregua il pubblico ministero dispone direttamente la traduzione in carcere dell'arrestato, senza valutare la possibilità di allocazione del soggetto presso le camere di sicurezza o nella propria dimora, incide significativamente sul fenomeno c.d. "delle porte girevoli".

Sarebbe opportuno che il CSM sollecitasse i Procuratori della Repubblica a monitorare costantemente la situazione e a riferire all'organo di autogoverno, per consentirgli di individuare e contribuire a rimuovere le cause che hanno impedito la realizzazione delle finalità deflative che hanno ispirato i recenti provvedimenti "svuota carceri".

La commissione auspica (al fine di limitare il più possibile l'accesso al carcere per arresti che determinano una brevissima permanenza) l'adozione di strumenti regolamentari finalizzati a disciplinare il meccanismo dell'accoglienza degli arrestati presso le strutture penitenziarie, nei casi di mancata disponibilità delle camere di sicurezza da parte della forza di polizia che ha eseguito l'arresto. In particolare in tali ipotesi, soprattutto nei grandi centri metropolitani, si potrebbe ipotizzare di destinare alcuni spazi nei penitenziari all'accoglienza degli arrestati senza applicare le disposizioni interne sui nuovi giunti attraverso una mera registrazione e rimandando l'immatricolazione, e la vera e propria assunzione in carico nel carcere, solo all'esito dell'eventuale applicazione di misura cautelare dopo la procedura di convalida. In questi casi potrebbe essere opportuno prevedere che la forza di polizia che ha eseguito l'arresto (e che solo per mancanza fisica delle camere di sicurezza ha condotto l'arrestato in carcere) proceda alla traduzione dall'istituto al Tribunale per la procedura di convalida. L'adozione di circolari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed eventualmente interministeriali che andassero in questa direzione potrebbe incidere notevolmente sui carichi di lavoro della Polizia penitenziaria e costruire un sistema dell'accoglienza più adeguato dando concreta attuazione alle intenzioni del legislatore con l'adozione della legge cosiddetta "svuota carceri").

7. L'area del migliore utilizzo delle risorse tecnologiche e telematiche.

Al fine di utilizzare in modo più efficiente le risorse tecnologiche/telematiche allo stato disponibili, si è valutata la possibilità di avvalersi della rete intranet per migliorare tempi e modi delle comunicazioni istituzionali, anche al fine di accelerare le decisioni giurisdizionali, il cui effetto positivo è palese.

Lo strumento informatico potrà esser maggiormente utilizzato per:

- a) La comunicazione agli interessati e agli uffici dell'Amministrazione penitenziaria, tra cui l'Uepe, della data di fissazione delle udienze, in modo da poter avviare con tempestività un'istruttoria completa;
- b) la trasmissione delle istanze dall'istituto penitenziario e dai difensori agli Uffici dei magistrati di sorveglianza; la richiesta di atti istruttori e le relative risposte;
- c) l'invio degli atti in possesso dell'Amministrazione penitenziaria (sentenze di condanna, certificato di carichi pendenti, etc.) al Tribunale e all'Ufficio di Sorveglianza, con evidenti effetti positivi sullo snellimento dell'istruttoria.

Si condivide inoltre il progetto, attualmente in fase di sperimentazione, riguardante l'attivazione di un collegamento audiovisivo fra gli istituti penitenziari, i Tribunali e gli Uffici di sorveglianza, che consenta la celebrazione delle udienze camerali, delle "rogatorie" ex art. 666 c.p.p. e dei colloqui fra magistrato di sorveglianza e detenuti.

Il collegamento audiovisivo tra luogo di detenzione e sede giudiziaria avverrà attraverso la rete intranet del Ministero della Giustizia, a costi molto contenuti e senza attivazione della procedura attualmente prevista dagli artt. 45-*bis*, 146-*bis* e 147-*bis* del D. Lgs. n. 271/1989.

Il progetto non prevede modiche normative ed è pertanto necessario il consenso del detenuto e del difensore, che potranno ovviamente insistere per la necessità della presenza fisica del detenuto.

A tal proposito si ritiene utile un coinvolgimento del Foro al fine di condividere i benefici del progetto, che riguardano non solo il migliore utilizzo delle risorse con la limitazione delle traduzioni dei detenuti ai soli casi necessari, ma anche benefici per i detenuti stessi, che avranno maggiori possibilità di ottenere in tempi brevi un colloquio con il magistrato di sorveglianza.

Il collegamento fra diversi istituti penitenziari potrà inoltre favorire i colloqui, con modalità audiovisivo, fra detenuti ristretti in carceri differenti o con familiari residenti in luoghi distanti o all'estero, ovviamente come offerta alternativa a disposizione del detenuto in aggiunta all'ordinario colloquio personale.

E' opportuno sottolineare, infatti, che gli strumenti proposti sono tutti alternativi alle usuali modalità e presuppongono il consenso delle parti, consapevoli del grandissimo valore della conoscenza diretta, da parte del magistrato, della situazione personologica del detenuto e, più in generale, dell'istituto penitenziario, che non possono essere in alcun modo surrogati.

8. L'area della migliore organizzazione interna degli uffici di sorveglianza territoriali.

La Commissione riconosce che i magistrati "preposti" agli uffici di sorveglianza territoriali sono attualmente gravati da una rilevante molteplicità di compiti correlati sia alle funzioni inerenti alla direzione dell'ufficio giudiziario (con rappresentanza esterna del medesimo nei confronti dei

soggetti terzi), sia afferenti all'espletamento – per così dire – “in supplenza” delle funzioni proprie del funzionario amministrativo dirigente di cancelleria (cfr. D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), figura professionale che – nella pianta organica dei suddetti uffici territoriali – non è quasi mai prevista.

Tale situazione, che rappresenta un *unicum* nel panorama dell'organizzazione degli uffici giudiziari, sembra difficilmente compatibile tanto con i principi contenuti nel D. Lgs. 25.7.2006, n. 240 che ha inteso distinguere rigorosamente, nell'ambito di ogni ufficio giudiziario, le competenze spettanti ai magistrati capi degli uffici e quelle attribuite ai dirigenti amministrativi incardinati nei medesimi uffici giudiziari (su tale profilo, v. le delibere consiliari - di risposta a quesito - del 25 giugno 1998 e del 25 gennaio 2007), quanto, e soprattutto, con le esigenze connesse alla più efficiente organizzazione degli uffici di sorveglianza territoriali, che gestiscono la parte maggioritaria del carico di lavoro afferente alla esecuzione penitenziaria.

La sopra descritta anomalia genera una situazione di grave difficoltà, tenuto anche conto che presso gli uffici di sorveglianza territoriali l'organico dei magistrati è - nella quasi totalità dei casi - di sole due unità, se non addirittura di una soltanto.

Al fine di recuperare energie e tempo attualmente dedicati a compiti di natura amministrativa dell'ufficio, per concentrarne l'impiego sul versante giurisdizionale, si individuano, a legislazione vigente, alcune soluzioni organizzative:

- 1) possibilità di delegare – da parte del Presidente della Corte di Appello - al direttore della cancelleria del Tribunale di sorveglianza distrettuale (c.d. “Ufficio – sede”) lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge a tale figura professionale con riferimento agli Uffici territoriali del distretto, anche mediante la facoltà di disporre l'applicazione periodica di un dirigente di cancelleria agli uffici di sorveglianza del distretto;
- 2) possibilità di delegare - da parte del magistrato “preposto”, in qualità di dirigente del proprio ufficio- al direttore di cancelleria (ove presente) ed al personale che ricopra le posizioni funzionali più elevate nell'ambito dell' ufficio le funzioni di cui alle lett. b), d) ed e) di cui all'art. 17, comma 1-*bis*, d. lgs. n. 165/01 ed eventualmente compiti ulteriori, anche “a progetto” e senza carattere di continuità.

9. L'area della migliore distribuzione delle risorse umane sul territorio.

La revisione della geografia giudiziaria conseguente al piano di soppressione di alcuni uffici giudiziari e di ridefinizione delle relative circoscrizioni, attuata con i decreti legislativi 7 settembre 2012, nn. 155 e 156, è suscettibile di produrre significativi effetti sull'assetto degli uffici di sorveglianza, dal momento che l'area territoriale di loro competenza è identificata con riferimento alla circoscrizione di due o più tribunali, giusta la tabella “A” allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario).

Ne deriva la probabilità che si verifichino squilibri e disomogeneità tra le attuali piante organiche degli uffici di sorveglianza e le nuove realtà territoriali che essi saranno chiamati a gestire, con le intuibili ricadute negative sull'efficienza dei medesimi e sull'efficacia della risposta dispiegata a fronte delle accresciute esigenze afferenti all'esecuzione penale e penitenziaria.

Sembra quindi necessario, per non pregiudicare la già difficile situazione in cui è costretta ad operare la magistratura di sorveglianza, prevedere che, nell'ambito della complessiva revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari interessati alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, siano svolti gli opportuni accertamenti – anche di natura statistica – al fine di verificare la necessità di rimodulazione delle piante organiche sia dei magistrati, sia del personale amministrativo dei tribunali e degli uffici di sorveglianza, così da assicurare la migliore e più efficace gestione dei carichi di lavoro sul piano dell'allocazione e dell'impiego delle risorse umane disponibili.

La Commissione ritiene utile a tale fine, quale iniziativa propedeutica, l'avvio di un monitoraggio da parte del C.S.M. sugli uffici e sui tribunali di sorveglianza in relazione alle possibili conseguenze della revisione delle circoscrizioni giudiziarie sul rapporto ottimale tra carico di lavoro, popolazione sul territorio e risorse di personale (sia di magistratura che di cancelleria).

Allo stato, in attesa delle auspiccate modifiche, è indispensabile la immediata copertura delle vacanze esistenti nelle piante organiche del personale amministrativo dei Tribunali di Sorveglianza, anche facendo ricorso all'assegnazione temporanea delle risorse umane rese disponibili a seguito della recente riforma della geografia giudiziaria.